

# TuttoCamere.it

Il portale dell'informazione sulla Camera di Commercio per i professionisti e le imprese

## Newsletter n. 7 del 7 Marzo 2023

### SOMMARIO

<b>1. D.L. N. 13/2023 - Pubblicato il "DECRETO PNRR 3"</b> - Revisione del sistema della governance - Novità in materia di infrastrutture e trasporti, giustizia, ambiente, sicurezza energetica e politica agricola .....	2
1.1. D.L. N. 13/2023 - "DECRETO PNRR 3" - Le novità introdotte in materia di composizione negoziata della crisi .....	3
<b>2. L. N. 14/2023</b> - Pubblicata con riserve la legge di conversione del D.L. n. 198/2022 (c.d. "Decreto Milleproroghe") - Profili critici rilevati dalla Presidenza della Repubblica - Previste ulteriori modifiche in tema di concessioni demaniali .....	4
2.1. L. N. 14/2023 - Occupazione suolo pubblico - Dehors e pedane libere fino al 31 dicembre 2023	5
2.2. L. N. 14/2023 - Rimodulazione dell'utilizzo delle risorse per credito d'imposta per investimenti in favore del settore turistico .....	5
2.3. L. N. 14/2023 - Proroga di termini in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti al 31 luglio 2023 .....	6
2.4. L. N. 14/2023 - EDIFICI SCOLASTICI - Termine di adeguamento alla normativa antincendio prorogato al 31 dicembre 2024 .....	7
2.5. L. N. 14/2023 - ENTI DEL TERZO SETTORE - Proroga al 31 dicembre 2023 del termine per l'adeguamento degli statuti in assemblea ordinaria .....	7
2.6. L. N. 14/2023 - Disposizioni in materia di 5 per mille in favore delle ONLUS .....	8
2.7. L. N. 14/2023 - Disposizioni in materia di lavoro agile .....	9
2.8. L. N. 14/2023 - Tavolo tecnico e proroga di termini in tema di concessioni su beni demaniali .	10
2.9. L. N. 14/2023 - Consegna dei decoder anche agli Enti del Terzo settore .....	12
2.10. L. N. 14/2023 - Prevenzione incendi nelle strutture turistico ricettive e nei rifugi alpini .....	12
2.11. L. N. 14/2023 - Proroga di termini in materia di enti sportivi e di lavoro sportivo .....	13
2.12. L. N. 14/2023 - Attività di autoriparazione - Proroga riqualificazione mecatronica al 5 gennaio 2024 .....	13
<b>3. SOCIETA' DI CAPITALI</b> - Entro il 16 marzo va pagata la tassa forfettaria annuale per le scritture contabili .....	14
<b>4. ANTIRICICLAGGIO</b> - Un nuovo studio del Notariato sul Titolare Effettivo .....	15
<b>5. TITOLARE EFFETTIVO</b> - Fermo il Registro della titolarità effettiva - Si muove il Fisco che pretende i dati sui crediti d'imposta per il triennio 2020-2022 .....	16
<b>6. CONVENZIONI CON OdV e APS</b> - L'anzianità di iscrizione al RUNTS tiene conto anche del periodo pregresso di iscrizione nei rispettivi registri .....	17
<b>7. PIAO - PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE DELLA P.A.</b> - Dall'ANCI le linee di indirizzo, schemi e modelli per la sua attuazione - Adozione entro il prossimo 30 maggio .....	18
<b>8. NUOVO DECRETO FLUSSI</b> - Semplificato l'accesso al portale per le domande - Istruzioni dal Ministero dell'Interno .....	19

9. <b>ENTI DEL TERZO SETTORE</b> - Esenzione dall'imposta di bollo anche per gli atti e provvedimenti dei procedimenti arbitrari.....	20
10. <b>CONTRIBUTI PER RISTORANTI, BAR, CATERING, PISCINE ED EVENTI</b> - Possibile restituire il contributo a fondo perduto non spettante - Istituiti i codici tributo .....	21
11. <b>CREDITO D'IMPOSTA CUOCHI PROFESSIONISTI</b> - Domande dal 27 febbraio al 3 aprile 2023	22
12. <b>ELETTRONICA INNOVATIVA (KDT JU 2023)</b> - Fissati i termini e le modalità presentazione delle richieste di agevolazione - Domande dal prossimo 3 maggio .....	22
13. <b>BONUS ASILI NIDO 2023</b> - Disponibile la procedura informatica per l'invio delle domande - Le indicazioni dall'INPS.....	23
14. <b>AUTOTRASPORTO - CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI VEICOLI AD ELEVATA SOSTENIBILITA' ECOLOGICA</b> - Domande dal 15 marzo al 28 aprile 2023 .....	24
15. <b>INNOVATIVE SMES - SOSTEGNO ALLE PMI INNOVATIVE</b> - Attivati i finanziamenti per il 2023 - Domande entro il prossimo 13 aprile .....	25
16. <b>BANDO SBEP 2023 - SOSTEGNO ALL'ECONOMIA BLU</b> - Attivati i finanziamenti per il 2023 - Domande entro il prossimo 14 aprile .....	25
17. <b>MUD 2023</b> - Pubblicazione del decreto entro il 10 marzo - Gli obblighi slittano a luglio .....	26
18. <b>VIA LIBERA AL CODICE DEGLI INCENTIVI</b> .....	26
19. <b>INPS</b> - Nuova funzionalità per i servizi in modalità proattiva .....	26
20. <b>OSHWiki - Enciclopedia gratuita Salute e Sicurezza sul Lavoro</b> - Online la nuova versione dell'applicativo europeo .....	27
21. <b>SPID - Un futuro tutto ancora da decidere</b> - Si va verso la sua sostituzione con la CIE? .....	28
22. <b>CONTRATTI PRELIMINARI DI COMPRAVENDITA</b> - Dal 7 marzo registrazione via web .....	29
23. <b>CONTRASTO DELLE TRUFFE ONLINE CONNESSE AL GIOCO ILLEGALE</b> - Informativa dal Ministero delle imprese e del made in Italy .....	30
<b>Altre notizie in breve</b> .....	30
<b>Rassegna della gazzetta Ufficiale italiana ed europea</b> .....	32

## **1. D.L. N. 13/2023 - Pubblicato il "DECRETO PNRR 3" - Revisione del sistema della governance - Novità in materia di infrastrutture e trasporti, giustizia, ambiente, sicurezza energetica e politica agricola**

Approvato dal Consiglio dei Ministri del 16 febbraio 2023, è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 24 febbraio 2023, il **Decreto-Legge 24 febbraio 2023, n. 13** recante "**Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune**".

Con quasi 2 anni di attività e oltre **55** obiettivi raggiunti, il PNRR (*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza*) ottiene una nuova modifica sostanziale dal Governo italiano.

Ricordiamo che il **PNRR** è suddiviso in **6 missioni** che si articolano in:

- componenti,
- aree di intervento,
- investimenti,
- riforme,

che interessano gli ambiti della pubblica amministrazione, della giustizia, della transizione ecologica, della semplificazione normativa e della concorrenza.

Oggi il PNRR rappresenta per l'Italia un'occasione irripetibile per una crescita economica, sostenibile ed inclusiva.

Ricordiamo che in precedenza è stato emanato il **D.L. n. 36 del 30 aprile 2022** (c.d. "*Decreto PNRR2*"), convertito dalla L. 79 del 29 giugno 2022

Il decreto-legge n. 13/2023 (c.d. "*Decreto PNRR 3*"), che introduce disposizioni urgenti per l'attuazione del PNRR (*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza*) e del PNC (*Piano Nazionale degli Investimenti Complementari*), si compone di 3 parti:

### **1. revisione della governance del PNRR;**

2. **rafforzamento della capacità amministrativa dei soggetti, accelerazione e semplificazione delle procedure nei vari settori;**
3. **attuazione delle politiche di coesione, agricola comune e giovanile.**

L'obiettivo principale del decreto legge sarebbe quello di accelerare la realizzazione di opere con un maggior controllo grazie ad una nuova "governance" e la **semplificazione delle procedure di appalto**.

Il decreto legge crea, infatti, una nuova struttura per l'attuazione del PNRR sotto la responsabilità del Ministro delegato presso la Presidenza del Consiglio. Tale struttura andrà a sostituire le funzioni già esercitate dalla segreteria tecnica per il supporto delle attività della cabina di regia.

La governance avrà lo scopo principale di esercitare le funzioni di punto di contatto per l'attuazione del PNRR e di riorganizzare le unità di missione presso le amministrazioni centrali, che potranno anche essere poste all'interno della Direzione Generale già esistente.

Inoltre, il decreto prevede che il commissario potrà svolgere l'esecuzione dei progetti e assicurare il coordinamento operativo delle amministrazioni e dei soggetti coinvolti.

Vengono rafforzati i poteri **sostitutivi** nel caso in cui gli enti regionali non rispettino gli impegni finalizzati all'attuazione del PNRR. A tal riguardo, dopo il richiamo del ministro competente, i 30 giorni di tempo posti come termine per provvedere vengono dimezzati a 15, al fine di arginare il ritardo da parte del soggetto attuatore.

Novità importanti per gli enti locali: essi avranno la possibilità di utilizzare i ribassi d'asta anche per gli interventi dell'**edilizia scolastica**. In parole povere, gli enti locali interessati a tali interventi possono utilizzare le economie di gara derivanti dai ribassi d'asta e i soggetti attuatori potranno procedere così **con l'affidamento diretto** per un importo pari o inferiore a **215.000 euro**.

Ricordiamo che fino ad oggi la soglia per l'affidamento diretto (PNRR) era fissata fino ai **139.000 euro**.

Previste, agli articoli 35 e 36, una serie di disposizioni in materia di **giustizia**:

- digitalizzazione degli atti giudiziari e graduale abbandono degli archivi analogici;
- obbligatorietà del deposito telematico dei provvedimenti del giudice;
- deposito telematico degli atti relativi ai procedimenti di volontaria giurisdizione;
- misure in favore delle imprese in difficoltà attraverso l'implementazione dei piani di rateizzazione del debito fiscale e di accordi transattivi con il Fisco, l'INAIL e l'INPS, nonché attraverso misure di semplificazioni per l'accesso alle procedure negoziate.

Per la **giustizia tributaria**, si prevedono misure volte ad accelerare l'estinzione delle controversie oggetto di condono fiscale (art. 40).

La soglia di valore entro la quale le cause tributarie saranno decise da un **giudice monocratico** e non dal classico collegio composto da tre giudici passa da 3.000,00 euro a 5.000,00 euro. La novità opera per i ricorsi **notificati dal 1° luglio 2023** (art. 40, comma 2).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento sui contenuti del nuovo decreto-legge clicca qui.](#)

### **1.1. D.L. N. 13/2023 - "DECRETO PNRR 3" - Le novità introdotte in materia di composizione negoziata della crisi**

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 24 febbraio 2023, è stato pubblicato il **Decreto-Legge 24 febbraio 2023**, n. 13 (c.d. "Decreto PNRR 3"), che reca disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC).

Tra le novità, segnaliamo le **nuove misure previste all'articolo 38**, volte ad **incentivare l'accesso delle imprese alla composizione negoziata della crisi**, rese necessarie al fine di rendere efficiente la riforma in materia di insolvenza, di cui al D.Lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza).

Vengono così introdotte **misure volte ad incentivare l'accesso delle imprese alla composizione negoziata**, prendendo atto delle principali difficoltà segnalate dagli operatori nei primi mesi di

operatività del nuovo istituto, quali quelle legate alla **gestione del debito verso l'Erario o enti pubblici**, che molto spesso rappresenta la voce debitoria più rilevante e, quindi, il maggiore ostacolo al risanamento dell'impresa in difficoltà.

Viene, inoltre, attuato lo sblocco delle numerose istanze di composizione negoziata pendenti in attesa di nomina dell'esperto alle quali le Camere di commercio non danno corso, per incompletezza della documentazione prevista dalla legge: il riferimento è ai **tempi necessari per il rilascio del certificato unico dei debiti tributari e i certificati dei debiti contributivi e per premi assicurativi** previsti nonché la certificazione sulla situazione debitoria complessiva rilasciata dall'agente della riscossione.

Di conseguenza, **due le principali novità introdotte sono quelle di cui ai commi 1 e 3.**

**1)** In caso di comprovata e grave situazione di difficoltà dell'impresa, rappresentata nell'istanza depositata e sottoscritta dall'esperto, l'Agenzia delle entrate potrà concedere un **piano di rateazione fino a 120 rate** (in luogo delle attuali 72) (art. 38, **comma 1**).

La **differenza** rispetto al vigente articolo 25-bis, comma 4, del D.Lgs. n. 14/2019 è che mentre in base a quest'ultima norma **la rateizzazione deve essere sempre concessa dall'Agenzia**, fino ad un massimo di **settantadue rate**, quale misura premiale prevista ex lege, nella disposizione in commento la dilazione consentita si estende fino a **centoventi rate**, ma **sulla base di una scelta discrezionale riservata all'amministrazione finanziaria**.

**2)** Al fine di consentire la celere nomina dell'esperto e l'avvio delle trattative, viene ora previsto che le singole certificazioni possono essere **sostituite da una dichiarazione** - resa ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000 - con la quale l'impresa attesta, sotto la propria responsabilità, di avere tempestivamente presentato l'istanza per il rilascio del certificato stesso agli enti competenti (almeno dieci giorni prima della presentazione dell'istanza di nomina dell'esperto) (art. 38, **comma 3**).

Il **secondo comma** dell'articolo 38 in commento stabilisce poi che, a decorrere dalla pubblicazione nel Registro delle imprese dei contratti o degli accordi previsti dall'articolo 23 del D.Lgs. n. 14/2019, si applica la regola dettata dall'articolo 26. Comma 3-bis del D.P.R. n. 633/1972; il che significa che quando l'accordo raggiunto tra il debitore e i suoi creditori preveda la **rinuncia al pagamento del corrispettivo**, in tutto o in parte, dovuto dal committente o dal cessionario, **il prestatore del servizio o il cedente avranno diritto a portare in detrazione nelle future dichiarazioni l'IVA già versata**.

Il **quarto comma** dell'articolo in esame si occupa del **domicilio digitale nelle procedure concorsuali**, come disciplinato nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, stabilendo che l'assegnazione del domicilio digitale a ciascuna procedura di liquidazione giudiziale, su impulso della cancelleria del tribunale concorsuale che ha dichiarato aperta la procedura, oggi prevista dall'art. 199, comma 1, del D.Lgs. n. 14/2019 «**è rinviata di diciotto mesi a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto**»; quindi **fino al 25 agosto 2024** i curatori dovranno munirsi del domicilio digitale acquistando una PEC sul mercato, come è previsto del resto, in via generale, dall'art. 10, comma 2 dello stesso decreto per tutti gli organi di gestione, controllo o assistenza nominati nell'ambito delle procedure regolate dal Codice.

LINK:

[Per accedere alla piattaforma del sistema camerale dedicata alla composizione negoziata clicca qui.](#)

## **2. L. N. 14/2023 - Pubblicata con riserve la legge di conversione del D.L. n. 198/2022 (c.d. "Decreto Milleproroghe") - Profili critici rilevati dalla Presidenza della Repubblica - Previste ulteriori modifiche in tema di concessioni demaniali**

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 27 febbraio 2023, la **Legge 24 febbraio 2023, n. 14**, recante "**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative.**" (c.d. "Decreto Milleproroghe").

Durante l'iter di conversione sono state apportate rilevanti modifiche e introdotte importanti novità, tali da fargli assumere l'aspetto di un vero e proprio decreto *omnibus*: dagli **iniziali 24 articoli** suddivisi in

149 commi si è passati, a seguito dell'esame del Senato e del successivo ok della Camera, a **45 articoli** per un totale di 354 commi.

Non possiamo non ricordare che in data 24 febbraio 2023, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha promulgato la legge di conversione del decreto-legge del 29 dicembre 2022 n. 198, recante "*Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi*" e ha inviato contestualmente al Presidente del Senato della Repubblica, Ignazio La Russa, al Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana, e al Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, una **lettera nella quale vengono rilevati "molteplici profili critici"**.

Il più evidente è quello dell'ennesima **proroga delle concessioni demaniali turistiche** che presenta "**profili di incompatibilità con il diritto europeo e con decisioni giurisdizionali definitive**".

LINK:

[Per consultare il testo del D.L. n. 198/2022 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento sui contenuti in materia di lavoro clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare il testo della lettera del Presidente della Repubblica clicca qui.](#)

## **2.1. L. N. 14/2023 - Occupazione suolo pubblico - Dehors e pedane libere fino al 31 dicembre 2023**

L'articolo 1, comma 22-quinquies, introdotto al Senato, **proroga fino al 31 dicembre 2023**, la possibilità per gli esercizi pubblici titolari di concessioni o di autorizzazioni all'uso del suolo pubblico di **disporre temporaneamente**, senza necessità di autorizzazione ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004, **strutture amovibili in aree di interesse culturale o paesaggistico**.

La norma in esame modifica l'articolo 40, comma 1, del decreto legge n. 144 del 2022 (c.d. "*Decreto Aiuti ter*").

Tale disposizione prevede la possibilità per gli esercizi pubblici, titolari di concessioni o autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, di **disporre temporaneamente strutture amovibili** quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, **senza necessità delle autorizzazioni** di cui agli articoli 21 e 146 del D.Lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).

Ricordiamo che tale facoltà è stata concessa dall'articolo 9-ter, comma 5 del decreto legge n. 137 del 2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020, ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, a far data dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 marzo 2021.

Con successivi interventi legislativi, la possibilità di disporre strutture amovibili in aree di interesse culturale o paesaggistico è stata riconosciuta, da ultimo per effetto dell'articolo 1, comma 815 della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023), **fino al 30 giugno 2023**.

Tale termine viene **ulteriormente posticipato al 31 dicembre 2023** dalla disposizione in esame.

1. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 9-ter, comma 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è prorogata al <b>31 dicembre 2023</b> , salva disdetta da parte dell'interessato.
---

## **2.2. L. N. 14/2023 - Rimodulazione dell'utilizzo delle risorse per credito d'imposta per investimenti in favore del settore turistico**

L'articolo 3-quinquies, inserito nel corso dell'esame al Senato, stabilisce una **rimodulazione dell'utilizzo delle risorse relative al credito d'imposta per investimenti in favore del settore turistico**, con riguardo alle richieste di fruizione del credito presentate entro il 31 dicembre 2022.

La norma in esame prevede, al comma 1, che, in relazione alle **richieste presentate entro il 31 dicembre 2022**, le somme non utilizzate in relazione alla fruizione del credito di imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere, di cui all'articolo 79, comma 3, del decreto-legge n. 104 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2020, per una quota pari a **30 milioni di euro**, sono versate dall'Agenzia delle entrate allo stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.

Tali somme non utilizzate sono quindi **riassegnate, per l'anno 2023**, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero del turismo **destinati a investimenti diretti a incrementare la competitività e la sostenibilità del settore turistico**.

### **2.3. L. N. 14/2023 - Proroga di termini in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti al 31 luglio 2023**

L'**articolo 3, comma 10-undecies**, inserito dal Senato, attraverso una modifica dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 228 del 2021 (*Milleproroghe*), convertito dalla legge n. 15 del 2022, estende l'applicabilità delle norme sullo **svolgimento delle assemblee ordinarie delle S.p.A. e S.r.l.** disposte dall'articolo 106 del decreto-legge n. 18 del 2020 (c.d. "*Decreto Cura Italia*"), convertito dalla legge n. 27 del 2020, **alle assemblee ordinarie delle S.p.A. ed s.r.l. tenute entro il 31 luglio 2023**.

Viene in sostanza prorogata la possibilità di procedere con **modalità online per le assemblee** di società, associazioni e fondazioni, anche in assenza di una clausola statutaria, **fino al 31 luglio 2023**.

L'applicabilità di tale norma era stata già estesa:

- dal 31 dicembre 2020 **al 31 luglio 2021** per effetto dell'articolo 3, comma 5, lettera b) del decreto-legge n. 183 del 2020, convertito dalla legge n. 21 del 2020, quindi
- **al 31 dicembre 2021** dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 105 del 2021, convertito dalle legge n. 121 del 2021 e poi
- **al 31 luglio 2022** dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 228 del 2021, convertito dalla legge n. 15 del 2022.

Per effetto della disposizione in esame il termine di applicabilità delle norme sullo svolgimento delle assemblee ordinarie delle S.p.A. e s.r.l. disposte dall'articolo 106 del decreto legge n. 18 del 2020 viene **ulteriormente prorogato al 31 luglio 2023**, a prescindere da quanto indicato nei rispettivi statuti.

Ricordiamo che il **comma 2 del citato articolo 106** consente un più **ampio ricorso ai mezzi di telecomunicazione** per lo svolgimento delle assemblee, anche in deroga alle disposizioni statutarie.

In particolare, viene stabilito che le S.p.A., le società in accomandita per azioni (S.a.p.A.), le s.r.l. e le società cooperative e le mutue assicuratrici, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie possono prevedere che:

- il voto venga espresso in via elettronica o per corrispondenza;
- l'intervento all'assemblea avvenga mediante mezzi di telecomunicazione;
- l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e 2538, sesto comma, codice civile senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.

In aggiunta, con esclusivo riferimento alle s.r.l., il comma 3 consente che l'espressione del voto avvenga **mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto**.

1. Il termine di cui all'articolo 106, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativo allo svolgimento delle assemblee di società ed enti, e' prorogato al <b>31 luglio 2023</b> .
---

## **2.4. L. N. 14/2023 - EDIFICI SCOLASTICI - Termine di adeguamento alla normativa antincendio prorogato al 31 dicembre 2024**

**Il termine per l'adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola**, nonché per le strutture nell'ambito delle quali sono erogati percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) e di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non si sia ancora provveduto al predetto adeguamento, **è stabilito al 31 dicembre 2024.**

Lo stabilisce il nuovo **comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244**, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, come sostituito dal **comma 5 dell'articolo 5 della L. n. 14/2023.**

Viene così **prorogato di due anni** (dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2024) il termine per l'adeguamento alla normativa antincendio per gli **edifici scolastici e i locali adibiti a scuola**, per le strutture nell'ambito delle quali sono erogati percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) e di Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), **nonché per gli edifici ed i locali adibiti ad asilo nido.**

**Posticipato al 31 dicembre 2024** anche il termine entro il quale gli edifici e i locali adibiti ad asilo nido devono adeguarsi alla normativa antincendio nelle scuole, che è regolata dal D.M. 26 agosto 1992 e dal D.M. 3 agosto 2015, integrato dal D.M. 7 agosto 2017.

La disposizione riguarda gli **asili nido con oltre 30 persone presenti**, che dovrebbero adeguarsi alla Regola tecnica verticale contenuta nel D.M. 16 luglio 2014.

È stato eliminato il termine (scaduto in realtà il 31 dicembre 2021) entro il quale il Ministero dell'Interno e quello dell'Istruzione avrebbero dovuto approvare un decreto interministeriale contenente misure di mitigazione del rischio incendio da osservare fino al completamento dei lavori di adeguamento (art. 5, comma 6).

2. Il termine di adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola, nonché per le strutture nell'ambito delle quali sono erogati percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) e di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non si sia ancora provveduto al predetto adeguamento è stabilito **al 31 dicembre 2024.**

2-bis. Il termine per l'adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici ed i locali adibiti ad asilo nido, per i quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non si sia ancora provveduto all'adeguamento antincendio indicato dall'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dell'interno 16 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2014, e' stabilito, in relazione agli adempimenti richiesti dalla citata lettera a), **al 31 dicembre 2024.** Restano fermi i termini indicati per gli adempimenti di cui alle lettere b) e c) dello stesso articolo 6, comma 1.

2-ter. Il termine di adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici, i locali e le strutture delle universita' e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, **nonché per quelli ove si svolgono i percorsi erogati dalle Fondazioni ITS Academy**, per i quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non si sia provveduto al predetto adeguamento, e' stabilito al 31 dicembre 2024.

## **2.5. L. N. 14/2023 - ENTI DEL TERZO SETTORE - Proroga al 31 dicembre 2023 del termine per l'adeguamento degli statuti in assemblea ordinaria**

L'articolo 9, comma 3-bis, introdotto in sede referente, **estende al 31 dicembre 2023** (in luogo del vigente 31 dicembre 2022) il termine per l'applicazione inderogabile delle norme previgenti al nuovo

Codice del Terzo Settore, ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei Registri di ONLUS, OdV (Organizzazioni di Volontariato), APS (Associazioni di promozione sociale), in attesa della piena operatività del Registro unico del Terzo settore.

La disposizione in esame novella l'articolo 101, comma 2, primo periodo, del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) per motivi che sembrano potersi ricondurre alle operazioni di trasmigrazione degli ETS dai registri preesistenti.

Viene di fatto riaperto, **fino al 31 dicembre 2023**, il termine entro il quale organizzazioni di volontariato (OdV), associazioni di promozione sociale (APS) e ONLUS possono **adeguare i loro statuti alle disposizioni del Codice del Terzo settore** con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria.

Si tratta, innanzitutto, di una chance che **riguarda soprattutto quelle ONLUS**, che - avendo tempo fino al 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui interverrà l'autorizzazione UE - non hanno ancora provveduto all'adeguamento statutario.

Quanto a OdV e APS, per le quali le operazioni di trasmigrazione si sono concluse il 7 novembre 2022, la proroga potrebbe riguardare solo gli **enti iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) per silenzio-assenso**, i quali, di propria iniziativa o in ottemperanza a richiesta dell'Ufficio RUNTS, intendano integrare la documentazione ed apportare modifiche allo statuto.

Con questo siamo così all'**ottavo rinvio del termine** per l'adeguamento degli statuti sociali degli Enti del Terzo settore.

In principio il termine era stato fissato al **3 febbraio 2019**; in seguito il D. Lgs.105/2018 (c.d. *Decreto correttivo del Codice del Terzo settore*) lo ha spostato al **3 agosto 2019**; poi rinviato al **30 giugno 2020** dall'art. 43, comma 4-bis, del D.L. n. 34/2019 (c.d. *Decreto Crescita*).

Successivamente, l'art. 35 del D.L. n. 18/2020 (c.d. *Cura Italia*), a seguito delle misure di contenimento in vigore nel periodo emergenziale COVID-19, lo ha rinviato al **31 ottobre 2020**; poi in sede di conversione del D.L. n. 125 del 2020, che aveva previsto la proroga dello stato di emergenza dal 15 ottobre al 31 gennaio 2021, era stato definito un ulteriore slittamento del termine per l'adeguamento degli statuti al **31 marzo 2021**.

Il D.L. n. 41/2021 (c.d. Decreto Sostegni 1) aveva previsto lo spostamento dal 31 marzo al **31 maggio 2021**; successivamente, il D.L. n. 77/2021 (c.d. *Decreto semplificazioni*) lo aveva spostato di un anno al **31 maggio 2022**; la L. n. 122/2022, in sede di conversione del D.L. n. 73/2022 (c.d. *Decreto Semplificazioni*), dispone la proroga al **31 dicembre 2022**. Infine, il D.L. n. 198/2022 (c.d. *Milleproroghe 2023*), posticipa, per l'ottava volta, la data al **31 dicembre 2023**.

2. Fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale che si adeguano alle disposizioni inderogabili del presente decreto entro il **31 dicembre 2023**. Entro il medesimo termine, esse possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria.

## **2.6. L. N. 14/2023 - Disposizioni in materia di 5 per mille in favore delle ONLUS**

L'**articolo 9, comma 4** è volto a prorogare il periodo di transitorietà per l'applicazione delle disposizioni del cinque per mille dell'IRPEF in favore delle ONLUS, in attesa dell'istituzione e dell'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), spostando l'efficacia delle disposizioni previste a regime a decorrere dal terzo anno successivo a quello di operatività del registro unico nazionale del terzo settore.

La disposizione prolunga altresì di un ulteriore anno, **fino al 31 dicembre 2023**, il periodo in cui tali organizzazioni continuano dunque ad essere destinatarie della quota del cinque per mille, secondo le modalità stabilite per gli enti del volontariato dalla normativa previgente.

A tal fine, il citato comma 4 modifica l'articolo 9, comma 6, del D.L. n. 228 del 2021 (c.d. *Milleproroghe*), convertito dalla L. n. 15/2022, che era già intervenuto lo scorso anno a prolungare il periodo di transitorietà del cinque per mille per le ONLUS, in ragione della complessità dell'avvio del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) per tali enti, estendendolo fino al secondo anno successivo a quello di avvio del registro medesimo.

Tali organizzazioni continuano, pertanto, **fino al 31 dicembre 2023** ad essere destinatarie della quota del cinque per mille, secondo le modalità stabilite per gli enti del volontariato dalla normativa previgente al decreto legislativo n. 111/2017, di cui al D.P.C.M. 23 luglio 2020, ai sensi dell'articolo 2, comma 4-novies, lettera a), del D.L. 25 marzo 2010, n. 40.

La proroga di un ulteriore anno del regime transitorio per le ONLUS, disposta dal comma in esame, sarebbe funzionale a garantire – si legge nella Relazione illustrativa – il coordinamento delle disposizioni attualmente vigenti, che regolano l'istituzione e l'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad evitare *“che enti di notevole rilevanza sociale possano, per il 2023 rimanere esclusi dal riparto del beneficio del cinque per mille che costituisce ormai un'importante fonte di finanziamento per le realtà no profit”*.

Da tener presente che il prolungamento di un ulteriore anno dell'applicabilità delle vecchie disposizioni sul cinque per mille - cioè fino al terzo anno successivo a quello di operatività del Registro – è disposto con riferimento **alle sole ONLUS iscritte all'anagrafe alla data del 22 novembre 2021**, perché solo per queste è prevista una particolare procedura ai sensi dell'articolo 34 del D.M. 15 settembre 2020 per la loro iscrizione nel RUNTS.

Per tali associazioni senza scopo di lucro, la possibilità di iscrizione al RUNTS è, infatti, subordinata, dall'articolo 34 del D.M. 15 settembre 2020, al rilascio dell'**autorizzazione della Commissione europea** in materia di aiuti di Stato.

L'autorizzazione della Commissione europea, richiesta nel corso dell'anno 2022, laddove avvenisse nel 2023 avrebbe efficacia per il periodo di imposta successivo, vale a dire il 2024.

6. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111, hanno effetto a decorrere dal **terzo anno successivo** a quello di operatività del registro unico nazionale del terzo settore, limitatamente alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte all'anagrafe delle ONLUS alla data del 22 novembre 2021, le quali continuano ad essere destinatarie della quota del cinque per mille con le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 231 del 17 settembre 2020, per gli enti del volontariato di cui all'articolo 2, comma 4-novies, lettera a), del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, fino al **31 dicembre 2023**. Le Organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all'articolo 54 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che non siano già regolarmente accreditate per l'accesso alla ripartizione del cinque per mille nell'esercizio 2021, possono accreditarsi per l'accesso alla ripartizione del cinque per mille nell'esercizio 2022 con le modalità stabilite dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2020 entro il 31 ottobre 2022.

## **2.7. L. N. 14/2023 - Disposizioni in materia di lavoro agile**

**L'articolo 9, ai commi 4-ter e 5-ter** - inseriti durante l'esame al Senato – apporta modifiche dei termini di norme transitorie in materia di **lavoro agile relative a varie categorie di lavoratori**.

**Il comma 4-ter proroga dal 31 marzo 2023 al 30 giugno 2023** il termine finale di applicazione dell'istituto del lavoro in modalità agile **per i dipendenti, pubblici e privati, rientranti nelle situazioni di fragilità di cui al D.M. 4 febbraio 2022**.

La norma oggetto di proroga prevede che il datore di lavoro, per tali soggetti, assicuri lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definita dai contratti collettivi di lavoro in applicazione, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento.

Il diritto al ricorso alla modalità agile di lavoro, se compatibile con le caratteristiche della prestazione medesima, è previsto anche dalla normativa richiamata dal successivo **comma 5-ter**. Il termine finale di applicazione di tale normativa viene **differito dal 31 dicembre 2022 al 30 giugno 2023**.

Tale normativa concerne alcune categorie di lavoratori, le quali in parte si sovrappongono a quelle oggetto della novella di cui al precedente comma 4-ter.

Più in particolare, **le categorie rientranti nell'ambito del comma 5-ter** sono costituite da:

- **i lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano almeno un figlio minore di anni 14** (a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa, e che non vi sia genitore non lavoratore);
- **i lavoratori dipendenti, pubblici e privati**, che, sulla base delle valutazioni dei medici competenti, **siano maggiormente esposti a rischio di contagio dal virus SARS-CoV-2**, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbidità che possano caratterizzare una situazione di maggiore rischio.

Ricapitolando, le norme richiamate hanno prorogato l'accesso al lavoro agile semplificato in maniera differenziata e hanno stabilito i seguenti termini:

- **fino al 30 giugno 2023** per lo smart working per i lavoratori fragili, **sia pubblici che privati**;
- **fino al 30 giugno 2023** per lo smart working per i lavoratori del **settore privato genitori di almeno un figlio under 14**.

**Resta fino al 31 dicembre 2022** lo smart working per i lavoratori genitori di figli under 14 del **settore pubblico**.

## **2.8. L. N. 14/2023 - Tavolo tecnico e proroga di termini in tema di concessioni su beni demaniali**

L'**articolo 10-quater**, inserito dal Senato, prevede la **istituzione** - presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - **di un tavolo tecnico** con il compito di **acquisire i dati della mappatura delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali** (eseguita ai sensi dell'art. 2 della L. n. 118/2022 (Legge sulla concorrenza 2021).

Più in particolare, il tavolo deve **definire i criteri tecnici per la determinazione della sussistenza della scarsità della risorsa naturale disponibile**, tenuto conto non solo del dato complessivo nazionale ma anche di quello disaggregato a livello regionale e della rilevanza economica transfrontaliera.

Onde consentire al tavolo tecnico lo svolgimento dei suoi compiti, il comma 3 dell'art. 10-quater dispone:

1) la **proroga dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025**:

- a) del **termine entro cui devono essere concluse le procedure selettive di affidamento delle concessioni**, laddove esse non si siano potute concludere entro il 31 dicembre 2023 (rectius: 31 dicembre 2024, a mente dell'ulteriore modifica introdotta dal Senato) in presenza delle ragioni oggettive, previste nell'art. 3, comma 3, della legge n. 118 del 2022;
- b) del **termine entro cui il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti deve riferire alle Camere sulla conclusione delle procedure selettive a livello nazionale**, come prescritto dall'art. 3, comma 4, della medesima legge n. 118 del 2022.

2) la **persistente efficacia delle concessioni in essere fino alla data del rilascio delle nuove concessioni**.

Fino alla data del rilascio delle nuove concessioni restano efficaci quelle in essere.

Per comodità, si richiama che le ragioni oggettive che – a norma del menzionato art. 3, comma 3 della L. n. 118/2022 – consentivano di fruire del più ampio termine (dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024, oggi tutto scalato di un anno) per espletare le procedure competitive di affidamento sono, in via esemplificativa:

- la pendenza di contenziosi;
- le difficoltà oggettive legate allo svolgimento della gara.

3. In presenza di ragioni oggettive che impediscono la conclusione della procedura selettiva entro il 31 dicembre 2023, connesse, a titolo esemplificativo, alla pendenza di un contenzioso o a difficoltà oggettive legate all'espletamento della procedura stessa, l'autorità competente, con atto motivato, può differire il termine di scadenza delle concessioni in essere per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura e, comunque, non oltre il **31 dicembre 2025**. Fino a tale data l'occupazione dell'area demaniale da parte del concessionario uscente è comunque legittima anche in relazione all'articolo 1161 del codice della navigazione.

4. Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile trasmette alle Camere, entro il 30 giugno 2024, una relazione concernente lo stato delle procedure selettive al 31 dicembre 2023, evidenziando in particolare l'esito delle procedure concluse e, per quelle non concluse, le ragioni che ne abbiano eventualmente impedito la conclusione. Il medesimo Ministro trasmette altresì alle Camere, entro il **31 dicembre 2025**, una relazione finale relativa alla conclusione delle procedure selettive sul territorio nazionale.

A tale proposito non possiamo non ricordare che in data 24 febbraio 2023, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha promulgato la legge di conversione del decreto-legge del 29 dicembre 2022 n. 198, recante "*Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi*" e ha inviato contestualmente al Presidente del Senato della Repubblica, Ignazio La Russa, al Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana, e al Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, una **lettera nella quale vengono rilevati "molteplici profili critici"**.

Il più evidente è quello dell'ennesima **proroga delle concessioni demaniali turistiche** che presenta "**profili di incompatibilità con il diritto europeo e con decisioni giurisdizionali definitive**".

Dopo il richiamo del Capo dello Stato di cui abbiamo riferito sopra, dopo i ripetuti richiami della Commissione europea e dopo l'apertura di una nuova procedura d'infrazione tuttora in corso, la norma è sicuramente destinata a cambiare.

Dal 2006 ad oggi in Italia si sono susseguiti dieci diversi governi di vari schieramenti politici, più o meno europeisti, ma tutti straordinariamente in difficoltà di fronte al recepimento di una direttiva europea nata con l'idea di liberalizzare i servizi in Europa e che, nel nostro Paese, si è arenata sulle concessioni delle spiagge: la Direttiva 2006/123/CEE ( c.d. "*Bolkestein*").

La disciplina delle concessioni di spiaggia ha, da sempre, determinato considerevoli problemi interpretativi ed un notevole contenzioso, soprattutto negli ultimi anni.

Il sistema italiano delle spiagge è sempre stato caratterizzato da concessioni molto lunghe, alla scadenza delle quali seguivano rinnovi automatici o diritti di insistenza.

Questo meccanismo - scrive Matteo Fabbri - ha garantito una certa stabilità a circa trentamila imprenditori coinvolti e permesso investimenti a lungo termine, impedendo però l'ingresso di nuove imprese nel mercato.

La Bolkestein ha stabilito, tra le altre cose, che **le concessioni demaniali devono essere messe a gara**, garantendo la concorrenza tra tutti i potenziali concessionari.

Il legislatore italiano, di fatto, non ha mai recepito la direttiva e come naturale conseguenza sono arrivate due procedure d'infrazione.

Una **prima procedura di infrazione comunitaria**, la n. **2008/4908** è stata avviata dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 226 TCE (attuale art. 258 TFUE).

Procedura di infrazione che è stata **successivamente chiusa** dalla Commissione europea il 27 febbraio 2012 a seguito dell'emanazione, da parte dell'Italia, dell'art. 11 della l. 15 dicembre 2011 n. 217, il quale ha in particolare abrogato la previsione normativa che consentiva il rinnovo automatico di sei anni in sei anni.

Con **lettera di messa in mora del 3 dicembre 2020**, la Commissione Europea ha aperto **una nuova procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia**, tenendo conto sia delle disposizioni normative dell'ordinamento italiano al centro della *sentenza Promoimpresa*, sia delle più recenti proroghe.

Sul tema, fra l'altro, si sono pronunciati negli ultimi tempi sia il Consiglio di Stato (sentenze 17 e 18 del 2021) sia di recente la Corte di Cassazione (sentenza n. 15676 del 2022), mettendo ulteriormente in dubbio il quadro normativo nazionale.

Ad oggi la Commissione europea non ha dato seguito all'avvio effettivo della procedura di infrazione poiché con la **L. n. 118 del 5 agosto 2022** (legge sulla concorrenza 2021) si è provveduto alla istituzione, per la prima volta, delle gare delle concessioni entro il 31 dicembre 2023; data questa che l'attuale milleproroghe ha tentato di prorogare di un ulteriore anno, nonostante una sentenza del Consiglio di Stato, che ha escluso ogni possibilità di proroga delle concessioni balneari oltre il 31 dicembre 2023.

Entro il 24 febbraio 2023 il Governo avrebbe dovuto adottare uno o più decreti legislativi volti a riordinare e semplificare la disciplina in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali, per finalità turistico-ricreative e sportive, previsti dalla legge sulla concorrenza 2021. Ma a tutt'oggi nulla di fatto.

Sono trascorsi 17 anni dall'entrata in vigore della direttiva e ancora non si è riusciti a trovare una soluzione. Ma questa volta l'Europa non farà finta di niente. **Ci sono in ballo 19 miliardi del PNRR** che potrebbero essere bloccati se l'Italia non si decide di mettere a gara le concessioni demaniali.

### **2.9. L. N. 14/2023 - Consegna dei decoder anche agli Enti del Terzo settore**

**Fino alla data del 31 dicembre 2023**, il fornitore del servizio universale postale, provvede, su richiesta e nei limiti delle forniture disponibili, alla consegna **anche agli enti del Terzo settore** dei decoder idonei alla ricezione di programmi televisivi con i nuovi standard trasmissivi (DVB-T2/HEVC) di prezzo non superiore a 30 euro, a valere sulle risorse disponibili già impegnate.

Lo prevede l'articolo 12, comma 2-bis, introdotto in sede di conversione.

A tale riguardo è opportuno ricordare come i commi da 480 a 485 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021 (Legge di bilancio 2022) avevano previsto il rifinanziamento del cosiddetto bonus tv e decoder dando continuità agli interventi già avviati negli anni scorsi attraverso le risorse finanziarie, a suo tempo previste, per erogare un contributo per l'acquisto di apparecchi per la ricezione televisiva (articolo 1, comma 1039, lettera c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205).

La finalità dell'intervento era, quindi, quella di continuare a favorire il rinnovo e la sostituzione del parco degli apparecchi televisivi non idonei alla ricezione dei programmi con le nuove tecnologie DVB-T2 ed assicurare il corretto smaltimento degli apparecchi obsoleti, attraverso il riciclo in ottica di tutela ambientale e di economia circolare di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Con decreto del Ministero dello sviluppo economico del 18 ottobre 2019 si era prevista, inoltre, una procedura agevolata per assicurare ai soggetti aventi diritto al bonus per l'acquisto di un decoder che abbiano un'età anagrafica superiore a 70 anni e usufruiscono di un trattamento pensionistico non superiore a 20.000 euro annui, di ottenere il bonus direttamente presso la propria abitazione.

Sulla base, quindi, di quanto previsto dalle disposizioni in commento, il fornitore del servizio universale postale potrà procedere, **fino alla data del 31 dicembre 2023**, alla consegna **anche agli Enti del terzo settore** dei decoder idonei alla ricezione di programmi televisivi con i nuovi standard trasmissivi di prezzo non superiore ad euro 30, a valere sulle risorse disponibili già impegnate.

### **2.10. L. N. 14/2023 - Prevenzione incendi nelle strutture turistico ricettive e nei rifugi alpini**

**L'articolo 12-bis**, introdotto dal Senato, proroga i termini per il completamento dell'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi:

- **al 31 dicembre 2024**, per le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto;
- **al 31 dicembre 2023**, limitatamente ai rifugi alpini.

Si prevedono, inoltre, specifici obblighi relativi alle misure antincendio a carico dei titolari delle strutture ricettive (comma 2), e l'esonero da specifici corsi antincendio aziendali per il personale delle strutture ricettive turistico-alberghiere che ha superato il periodo di addestramento volontario dei Vigili del fuoco (comma 3).

## 2.11. L. N. 14/2023 - Proroga di termini in materia di enti sportivi e di lavoro sportivo

Il **comma 1 dell'articolo 16**, in primo luogo, **differisce dal 1° gennaio 2023 al 1° luglio 2023** il termine iniziale di applicazione di un complesso di norme in materia di enti sportivi, professionistici e dilettantistici, e di lavoro sportivo (lettera a) e, di conseguenza, opera un identico differimento anche della decorrenza delle abrogazioni esplicite connesse alle nuove norme in oggetto (lettera b)).

Disposto inoltre, al **comma 2**, un differimento più ampio - **al 1° luglio 2024** - per l'applicazione della norma che richiede la costituzione di un organo consultivo in seno ad ogni società sportiva professionistica, organo avente la funzione di esprimere pareri obbligatori (non vincolanti) relativi alla tutela degli interessi specifici dei tifosi.

Il comma 2 modifica, inoltre, il **termine di decorrenza dell'abolizione del vincolo sportivo degli atleti** (vincolo costituito dalle limitazioni alla libertà contrattuale);

Modificata anche, dal **comma 2-bis**, la norma che demanda alle Federazioni sportive nazionali e alle Discipline sportive associate la regolamentazione di un **premio di formazione tecnica** a carico della società o associazione sportiva (professionistica o dilettantistica) che stipuli il primo contratto di lavoro sportivo con un atleta.

La nuova versione prevede che l'adozione di tale regolamentazione, da parte della singola Federazione o Disciplina sportiva associata, sia adottata **entro il 31 dicembre 2023**.

Nel caso di mancato rispetto di tale termine, la regolamentazione (relativa all'ordinamento sportivo della Federazione o Disciplina inadempiente) è adottata con decreto dell'Autorità politica delegata in materia di sport e il termine finale di abolizione del vincolo - per i tesseramenti in atto al 30 giugno 2023 (all'interno della Federazione o Disciplina inadempiente) e operanti, dopo quest'ultima data, senza soluzione di continuità (anche mediante rinnovo) - è anticipato al 31 dicembre 2023.

Al **comma 4** viene disposta la **proroga al 31 dicembre 2024 delle concessioni degli impianti sportivi ubicati su terreni demaniali o comunali** alle società e alle associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, colpite dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 e dagli effetti derivanti dall'aumento del costo dell'energia.

In dettaglio, la norma dispone che le concessioni alle società e le associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro degli impianti sportivi ubicati su terreni demaniali o comunali, **che siano in attesa di rinnovo o scadute ovvero in scadenza entro il 31 dicembre 2022**, sono **prorogate al 31 dicembre 2024**, allo scopo di consentire il riequilibrio economico-finanziario delle stesse, in vista delle procedure di affidamento che saranno espletate ai sensi delle vigenti disposizioni: la disposizione ha la finalità di sostenere le società e le associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro colpite dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 e dagli effetti derivanti dall'aumento del costo dell'energia.

## 2.12. L. N. 14/2023 - Attività di autoriparazione - Proroga riqualificazione meccatronica al 5 gennaio 2024

L'**articolo 22-ter**, inserito durante l'esame da parte delle Commissioni riunite, interviene **prorogando, da dieci a undici anni**, il termine di cui all'articolo 3, comma 2, della legge n. 224 dell' 11 dicembre 2012 relativo alle **attività di autoriparazione**.

Al fine di inquadrare la portata della proroga stabilita dalla disposizione in commento, si ricorda che la legge n. 224 del 2012 (entrata in vigore il 5 gennaio 2013) ha apportato modifiche agli articoli 1 e 3, della L. 122/1992 sulla disciplina dell'attività di autoriparazione, **eliminando le sezioni Meccanica/Motoristica ed Elettrauto sostituendole con la sezione "Meccatronica"**.

A seguito di tali modifiche normative le imprese che, alla data del 5 gennaio 2013, erano già iscritte al Registro delle imprese sia all'attività di meccanica - motoristica che all'attività di elettrauto **sono state abilitate d'ufficio alla nuova attività di "meccatronica"**.

Le imprese invece che, alla data di entrata in vigore della legge, erano già iscritte nel Registro delle imprese e abilitate alla sola attività di meccanica - motoristica o a quella di elettrauto possono continuare a svolgere l'attività **sino al 4 gennaio 2023**.

La disposizione in esame, **proroga da dieci ad undici anni il periodo per lo svolgimento delle suddette attività**.

In sostanza, la scadenza del termine per le imprese di autoriparazione, **abilitate alla sola sezione meccanica-motoristica o elettrauto**, per la **riqualificazione alla nuova sezione meccatronica**, già fissata al 5 gennaio 2023, viene **prorogata di un ulteriore anno al 5 gennaio 2024**.

2. Le imprese che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e sono abilitate alle attività di meccanica e motoristica o a quella di elettrauto, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, possono proseguire le rispettive attività **per gli undici anni** successivi alla medesima data. Entro tale termine, le persone preposte alla gestione tecnica delle predette imprese, qualora non siano in possesso di almeno uno dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle lettere a) e c) del comma 2 dell'articolo 7 della citata legge n. 122 del 1992, devono frequentare con esito positivo il corso professionale di cui alla lettera b) del medesimo comma 2, limitatamente alle discipline relative all'abilitazione professionale non posseduta. In mancanza di ciò, decorso il medesimo termine, il soggetto non può essere preposto alla gestione tecnica dell'impresa ai sensi dell'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558.

### **3. SOCIETÀ DI CAPITALI - Entro il 16 marzo va pagata la tassa forfettaria annuale per le scritture contabili**

Entro il **16 marzo 2023** deve essere pagata la **tassa forfettaria annuale** per la numerazione di libri e registri sociali obbligatori tenuti dalle sole **società di capitali** (Spa, Sapa e Srl), **società consortili a responsabilità limitata, sedi secondarie di società estere, aziende speciali e consorzi tra enti territoriali** (art. 23, Tariffa allegata al D.P.R. n. 641/1972).

L'importo dovuto **prescinde dal numero dei libri e dei registri tenuti e dalle relative pagine**, e deve essere determinato in base all'ammontare del capitale sociale o fondo esistente al 1° gennaio 2022, ed è pari a:

- **309,87 euro**, se il capitale o il fondo di dotazione è inferiore a 516.456,90 euro;
- **516,46 euro**, se il capitale o il fondo di dotazione è superiore a 516.456,90 euro.

Il versamento va effettuato utilizzando il **modello F24**, esclusivamente in modalità telematica, con indicazione, nella sezione "Erario", del **codice tributo 7085 - Tassa annuale vidimazione libri sociali**, dell'importo e dell'anno per il quale viene eseguito il pagamento (2023).

Per l'importo dovuto, è possibile far **ricorso alla compensazione** con eventuali crediti vantati di altre imposte e contributi.

L'**omesso versamento della tassa annuale** è punito con la sanzione amministrativa corrispondente dal 100 al 200% della tassa medesima e, in ogni caso, **non inferiore a 103,00 euro**.

In caso di ritardato pagamento è possibile ricorrere all'istituto del ravvedimento operoso.

Si ricorda che per le **società di nuova costituzione** il pagamento va effettuato, prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività ai fini IVA (su cui vanno riportati gli estremi di versamento), mediante bollettino di **C/C Postale n. 6007**, intestato all'Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara.

Ricordiamo, infine, che sono **escluse dal pagamento della tassa di concessione governativa** (ma soggette ad **imposta di bollo in misura doppia** da applicare sulle pagine del libro giornale e del libro degli inventari): **le società di persone, le società cooperative, le società di mutua assicurazione, gli enti non commerciali, le società di capitali sportive dilettantistiche**.

LINK:

[Per accedere al sito dell'Agenzia delle Entrate, nella sezione dedicata alla vidimazione dei registri contabili clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento dei libri, registri, scritture e documenti contabili clicca qui.](#)

#### **4. ANTIRICICLAGGIO - Un nuovo studio del Notariato sul Titolare Effettivo**

Con lo **Studio n. 1/2023 B**, la Commissione antiriciclaggio del Consiglio Nazionale del Notariato ha messo a punto un documento dal titolo "**La ricerca del titolare effettivo**" con lo scopo di "aiutare i soggetti obbligati ad orientarsi nella quotidiana e insidiosa, ricerca del titolare effettivo".

Come si legge nella presentazione, lo studio cerca, nei limiti del possibile, una sintesi nella complessa, stratificata ed eterogenea normativa, sia nazionale che sovranazionale, relativa al c.d. "**titolare effettivo**", partendo dalla genesi socio-politica del concetto stesso di titolare effettivo e dall'analisi delle fonti (raccomandazioni del Gruppo d'Azione Finanziaria Internazionale – GAFI, Direttive Europee e norme nazionali, sia primarie che secondarie), al fine di avere la visione generale del tema, per poi scendere via via sempre più nello specifico delle diverse ipotesi di individuazione del titolare effettivo, fino alla esemplificazione casistica finale.

In particolar modo sono stati **approfonditi i criteri per l'acquisizione delle informazioni necessarie all'individuazione del titolare effettivo** attraverso le dichiarazioni che cliente ed esecutore sono tenuti a rendere nonché attraverso l'esame dei pubblici registri e delle fonti aperte.

E' stato analizzato, quindi, il concetto di titolare effettivo di persona fisica e, infine, si è affrontata la ricerca del titolare effettivo negli enti.

A questo fine sono stati descritti ed esaminati i criteri, previsti dal nostro legislatore (così come anche da quello europeo) della proprietà e del controllo (con esposizione delle diverse tesi applicative che si contrappongono sul punto) e, infine, il criterio residuale, relativo ai poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione dell'ente, secondo una modalità applicativa "a scalare".

Particolare attenzione è stata riservata alle persone giuridiche private, alle società di persone (lasciate un po' in secondo piano dal legislatore) e all'individuazione del titolare effettivo nelle ipotesi di basso rischio riciclaggio, con un approfondimento specifico in relazione al titolare effettivo nella Pubblica Amministrazione.

Una volta affrontate le problematiche proprie di ciascun tipo di ente in termini generali ed astratti, nonché la normativa nazionale sull'istituendo Registro della titolarità effettiva, (con una analisi specifica delle emergenti criticità allo stesso relative), lo studio affronta un'ampia **casistica relativa a soggetti o situazioni giuridiche diversi** da quelli presi espressamente in considerazione dal Decreto n. 231/2007 e, con un approccio sistematico e l'utilizzo dei criteri generali in precedenza esposti, arriva ad individuare il titolare effettivo di questi soggetti (ad es. Parrocchie, Università, consorzi, procedure esecutive e fallimentari, società cooperative, società fiduciarie e società ad azionariato diffuso, con uno sguardo anche alle criptovalute e alle criptoattività).

All'esito di una così approfondita analisi, e nonostante lo sforzo di sintesi compiuto, non si può tuttavia non rilevare come **troppe siano le questioni ancora aperte a livello normativo**, di interpretazione e di prassi, perché si possa giungere a considerazioni definitive su ogni tematica affrontata.

Per completezza, ricordiamo che il "registro dei Titolari effettivi" **non è stato concepito come registro autonomo**, ma come **aggiunta di due sottosezioni al Registro delle Imprese**:

- la prima, denominata **sezione autonoma**, contiene le informazioni sulla titolarità effettiva delle imprese dotate di personalità giuridica (società a responsabilità limitata, per azioni, in accomandita per azioni e cooperative) e delle persone giuridiche private (associazioni, fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato tenute all'iscrizione nel Registro delle Persone giuridiche private di cui al D.P.R. 361/2000);
- la seconda, indicata come **sezione speciale**, contiene le informazioni sulla titolarità effettiva dei trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali, nonché degli istituti giuridici affini, stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica Italiana.

L'istituzione del "registro dei Titolari effettivi" è **prevista dall'art. 21 del D.Lgs. n. 231/2007** (c.d. "Decreto antiriciclaggio"), come da ultimo modificato dal D.Lgs. n. 125/2019.

Le modalità e i termini di comunicazione al Registro delle imprese sono state dettate dal **D.I. n. 55 dell'11 marzo 2022**, entrato in vigore il 9 giugno 2022.

**Per la piena operatività del "registro dei Titolari effettivi" bisognerà ancora attendere l'emanazione di ben quattro diversi provvedimenti.**

LINK:

[Per consultare il testo dello Studio n. 1/2023 B clicca qui.](#)

## **5. TITOLARE EFFETTIVO - Fermo il Registro della titolarità effettiva - Si muove il Fisco che pretende i dati sui crediti d'imposta per il triennio 2020-2022**

**1)** In attesa che presso il Registro delle imprese venga istituita l'apposita sezione dedicata all'indicazione delle titolarità effettive, l'Agenzia delle entrate anticipa dunque i tempi e richiede, **per il triennio 2020-2022** i dati dei **titolari effettivi persone fisiche, beneficiarie dei crediti d'imposta** da indicare nel quadro RU.

Nel rispetto delle disposizioni previste dall'articolo 22 del Regolamento UE 2021/241 del 12 febbraio 2021 (Dispositivo per la ripresa e la resilienza) a **tutela degli interessi finanziari dell'Unione**, il Modello Redditi 2023 per le società di capitali richiede, per la prima volta, per i soggetti che hanno beneficiato di crediti d'imposta, l'indicazione (nei righe RU150 e RU151) di informazioni volte ad accertare rispettivamente:

- la **titolarità effettiva dei destinatari dei fondi**, e
- il **rispetto del principio di divieto di doppio finanziamento**.

Le informazioni sono richieste **per i periodi d'imposta 2020, 2021 e 2022**.

Per la prima volta nel quadro RU della dichiarazione dei redditi dovranno, pertanto, essere indicati i dati della persona fisica (o delle persone fisiche) che ha **beneficiario dei crediti d'imposta**.

Nel quadro dedicato ai **crediti d'imposta** concessi alle imprese delle dichiarazioni dei redditi 2023, il fisco pretende anche **i dati del titolare effettivo persona fisica dell'ente per gli ultimi tre anni**.

In particolare, nel rigo RU150 i beneficiari del credito d'imposta sono tenuti ad indicare i dati relativi ai **titolari effettivi** indicando, **per ogni titolare effettivo persona fisica**:

- i periodi d'imposta di riferimento (2020-2021-2022) per i quali si è beneficiato del credito;
- il codice fiscale, se residente in Italia; i soggetti non residenti privi di codice fiscale devono indicare: nome, cognome, data di nascita, codice Stato estero di nascita;
- il domicilio anagrafico nel territorio dello Stato ove diverso dalla residenza anagrafica;
- i dati relativi all'eventuale residenza anagrafica all'estero e/o al domicilio anagrafico all'estero.

Inoltre, in aggiunta a tali informazioni, al fine di verificare il rispetto del principio del divieto di doppio finanziamento, il beneficiario del credito che ha usufruito di un'**ulteriore sovvenzione** con riferimento ai medesimi costi che hanno concorso alla determinazione del credito, dovrà indicare:

- il codice del credito d'imposta;
- l'anno di riferimento (2020, 2021 o 2022) nel quale i benefici sono stati cumulati;
- la descrizione dell'ulteriore sovvenzione fruita.

**2)** Ricordiamo che la nozione di "**titolare effettivo**" irrompe nel nostro ordinamento giuridico sospinta dalla normativa antiriciclaggio e dalle sue istanze tipiche di disvelamento dell'**identità reale di colui che beneficia degli effetti di un'operazione**, con lo scopo di garantire trasparenza in generale ai patrimoni **al fine ultimo di proteggere il sistema giuridico dal rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo**.

La nozione di "titolare effettivo" mira alla ricerca del **soggetto cui imputare gli effetti di un'operazione giuridica**, soggetto non necessariamente coincidente con quello cui formalmente tali effetti sono riferibili: è quindi definibile come titolare effettivo **colui che risulta essere l'effettivo beneficiario dell'operazione economico-finanziaria e giuridica** posta in essere da un soggetto terzo.

La normativa europea vigente è costituita dalla **Quarta Direttiva** (Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015), come emendata dalla **Quinta Direttiva** (Direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018).

Dopo le modifiche apportate alla Quinta Direttiva la normativa sul titolare effettivo si applica da una parte **a tutte le società ed "entità giuridiche"**, dall'altra **a tutti i trust e figure assimilabili**.

Il recepimento della Quarta e della Quinta Direttiva nell'ordinamento nazionale italiano è avvenuto tramite i due decreti legislativi 25 maggio 2017, n. 90 e 4 ottobre 2019, n. 125, che hanno prima sostituito integralmente e poi ulteriormente modificato il testo del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231.

L'istituzione del Registro della titolarità effettiva è prevista dall'art. 21 del D.Lgs. n. 231 del 2007, come da ultimo modificato dal D.Lgs. n. 125 del 2019.

**Tale Registro non ha ancora avuto attuazione per ma mancanza di ben quattro decreti attuativi.**

## **6. CONVENZIONI CON OdV e APS - L'anzianità di iscrizione al RUNTS tiene conto anche del periodo pregresso di iscrizione nei rispettivi registri**

Per le organizzazioni di volontariato (OdV) e per le associazioni di promozione sociale (APS) il **requisito dell'iscrizione al RUNTS da almeno sei mesi** si computa - in coerenza con il principio di continuità tra previgente ed attuale sistema di registrazione - **cumulando il periodo di iscrizione nei previgenti registri di cui alla L. n. 266 del 1991 e n. 383 del 2000 con quello di effettiva iscrizione al nuovo registro unico.**

Lo ha chiarito il Ministero del Lavoro, nella nota n. 2904 del 3 marzo 2023, rispondendo ad un quesito in ordine all'interpretazione dell'articolo 56 del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore).

Ricordiamo che il **comma 1 dell'articolo 56 del D.Lgs. n. 117/2017** stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono sottoscrivere, con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, **iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS)**, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato.

Il problema che è stato sollevato riguarda le **modalità di calcolo dei sei mesi di iscrizione al RUNTS.**

*Tale requisito va calcolato dalla sola data di iscrizione al RUNTS o va calcolato alla luce dell'anzianità di iscrizione complessiva degli enti, dunque computando anche i periodi maturati presso i previgenti registri, in coerenza con il principio di continuità tra previgente ed attuale sistema di registrazione?*

Nella nota si ricorda che il legislatore, ai fini dell'individuazione dell'ambito soggettivo di applicazione della norma in oggetto, ha individuato, oltre al requisito qualificatorio costituito dall'iscrizione al RUNTS dell'ente in una delle sezioni di cui all'articolo 46, comma 1, lettera a) e b) del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore), l'ulteriore requisito dell'anzianità minima di iscrizione al RUNTS di sei mesi, atto ad assicurare in via generale ed astratta la stabilità e la conseguente potenziale affidabilità dell'ente, che intende partecipare alle procedure comparative poste in essere dalle amministrazioni competenti ai fini dell'individuazione dei soggetti con cui convenzionarsi ai sensi della norma in esame

La decorrenza del prescritto requisito di anzianità di iscrizione in una delle due citate sezioni del RUNTS deve essere correttamente considerata alla luce delle previsioni contenute negli articoli 101, comma 3 e 54, comma 4 dello stesso Codice.

La prima disposizione stabilisce che il requisito dell'iscrizione al RUNTS, nelle more dell'istituzione del RUNTS medesimo, si intende soddisfatto da parte degli Enti del Terzo settore attraverso la loro iscrizione ad uno dei registri previsti dalle previgenti normative di settore, tra i quali vanno annoverati, secondo il richiamo contenuto nel comma 2 del medesimo articolo, i registri del volontariato e delle associazioni di promozione sociale, istituiti, rispettivamente, ai sensi delle cennate leggi n. 266/1991 e n. 383/2000.

L'articolo 54, comma 4 del Codice, poi, dispone che fino al termine delle verifiche successive alla trasmigrazione, gli enti iscritti ai registri sopra ricordati continuano a beneficiare dei diritti derivanti dalle rispettive qualifiche acquisite, in virtù della loro iscrizione ai registri medesimi.

Da queste norme traspare chiaramente il **principio di continuità** tra l'iscrizione ai preesistenti registri del volontariato e dell'associazionismo di promozione sociale e l'iscrizione dell'ente al RUNTS in una delle due sezioni dedicata, rispettivamente, alle ODV e pertanto, non si può che concludere che nel computo dei sei mesi di iscrizione al RUNTS, prescritto dall'articolo 56 del Codice del Terzo settore, va incluso anche il periodo precedentemente maturato - in continuità di iscrizione - ad uno dei registri previsti dalle leggi n. 266/1991 e n. 383/2000.

LINK:

[Per consultare il testo della nota ministeriale n. 2904/2023 clicca qui.](#)

## **7. PIAO - PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE DELLA P.A. - Dall'ANCI le linee di indirizzo, schemi e modelli per la sua attuazione - Adozione entro il prossimo 30 maggio**

**1)** Previsto dall'**articolo 6 del D.L. n. 80/2021** (c.d. "*Decreto Reclutamento*"), convertito dalla L. n. 113/2021, il **Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO)** della Pubblica Amministrazione è il documento unico di programmazione e governance che dal 30 giugno 2022 assorbe molti dei Piani che finora le amministrazioni pubbliche erano tenute a predisporre annualmente. Tra questi, i piani della performance, del lavoro agile (POLA) e dell'anticorruzione.

Il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), ha come obiettivo quello di "***assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso***".

Le **finalità del PIAO** sono, dunque, in sintesi:

- consentire un maggior coordinamento dell'attività programmatica delle pubbliche amministrazioni e una sua semplificazione;
- assicurare una migliore qualità e trasparenza dell'attività amministrativa e dei servizi ai cittadini e alle imprese.

Il PIAO è uno strumento strategico che consente, **in un unico documento**, di racchiudere vari livelli di programmazione e governance dei singoli enti, dalla performance al fabbisogno del personale, fino alla parità di genere, il lavoro agile e il piano anticorruzione.

Strumenti che inizialmente slegati tra di loro trovano un'armonizzazione nell'ottica di una sempre maggiore efficacia ed efficienza della pubblica amministrazione.

Il Piano integrato di attività e organizzazione contiene la scheda anagrafica dell'amministrazione pubblica ed è suddiviso in **sezioni**.

Le sezioni sono a loro volta ripartite in **sottosezioni** di programmazione, riferite a specifici ambiti di attività amministrativa e gestionali.

Successivamente, è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 209 del 7 settembre 2022, il **decreto del Dipartimento Funzione pubblica del 30 giugno 2022, n. 132**, recante il regolamento che definisce i contenuti e lo schema tipo del PIAO, nonché le modalità semplificate per gli enti con meno di 50 dipendenti.

Il provvedimento è entrato ufficialmente **in vigore il 22 settembre 2022**.

Con la **circolare n. 2/2022 dell'11 ottobre 2022**, il Dipartimento della Funzione pubblica ha successivamente fornito le indicazioni operative in materia di Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO).

Il 12 ottobre 2022 è partita la **prima iniziativa di monitoraggio del PIAO** avviata dal Dipartimento della Funzione pubblica con il supporto tecnico-metodologico della Commissione tecnica per la performance, istituita con Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 14 aprile 2022.

L'indagine – che si è conclusa il 31 ottobre 2022 – ha coinvolto tutte le amministrazioni tenute all'adozione del PIAO e ha rappresentato un importante momento per acquisire, nell'ottica di collaborazione con le amministrazioni interessate, elementi informativi sul processo di pianificazione, programmazione e predisposizione del nuovo documento integrato.

**2)** Un quadro aggiornato sulla normativa di riferimento, sulle note e modulistiche e sulle linee guida che regolano il PIAO lo si può trovare nel **37esimo Quaderno ANCI**.

Redatto dalle aree Affari istituzionali e delle Risorse umane dell'ANCI, il quaderno entra in tutte le caratteristiche di questo importante strumento di programmazione: dall'orientamento delle performance alla costruzione di procedure semplificate, dal miglioramento del management amministrativo all'implementazione dei sistemi informativi evoluti.

Il Quaderno ANCI, inoltre, fornisce tutta una serie di tappe legate al PIAO, come i termini per l'approvazione del Piano (e le eventuali sanzioni per inadempienza) e gli adempimenti successivi alla sua adozione.

Altra parte importante contenuta del Quaderno riguarda gli allegati, che riportano, tra gli altri, lo schema di delibera per l'adozione, lo schema di decreto sindacale di adozione e lo schema sulle attività e l'organizzazione.

Al punto 4 del Quaderno operativo n. 37 viene affrontato il tema del **termine per l'approvazione del PIAO**.

**A regime**, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 4, del decreto legge 9 giugno 2021 n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge n. 113 del 6 agosto 2021, **il PIAO dovrà essere approvato il 31 gennaio di ogni anno**, pubblicato sul sito istituzionale dell'ente e inviato al Dipartimento della funzione pubblica per la pubblicazione sul portale dedicato.

Tuttavia - come precisa l'ANCI - per gli Enti Locali la disciplina di cui all'art. 8, comma 2, del Decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione n. 132 del 30 giugno 2022, stabilisce che *"In ogni caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l'approvazione dei bilanci di previsione, il termine di cui all'articolo 7, comma 1 del presente decreto (n.d.r. 31 gennaio), è differito di trenta giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci."*

La presente disposizione normativa va quindi a definire una **disciplina speciale per gli Enti Locali** e va letta, supportata anche dall'interpretazione data dal Presidente dell'ANAC nel Comunicato del 17 gennaio 2023, nel senso che il **differimento di 30 giorni deve essere computato dalla data ultima di adozione dei bilanci di previsione** stabilita dalle vigenti proroghe.

Alla data attuale, la scadenza per l'adozione del PIAO da parte degli Enti Locali è il **30 maggio 2023**, stante la proroga al 30 aprile 2023 per l'approvazione del bilancio di previsione, disposta dall'art. 1, comma 775 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025".

L'ANCI precisa che la scadenza appena indicata è **unica indipendentemente da quando è stato approvato il bilancio di previsione**.

LINK:

[Per consultare il testo del D.M. n. 132/2022 clicca qui.](#)

LINK:

[Per maggiori informazioni sul contenuto e per consultare il testo della circolare n. 2/2022 clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare la Nota di commento dell'ANCI alla circolare n. 2/2022 clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare il documento illustrativo del PIAO a cura dell'ANCI clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al portale dedicato clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare il testo del 37esimo Quaderno ANCI clicca qui.](#)

## **8. NUOVO DECRETO FLUSSI - Semplificato l'accesso al portale per le domande - Istruzioni dal Ministero dell'Interno**

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 21 del 26 gennaio 2023, il **D.P.C.M. del 29 dicembre 2022** con cui sono state fissate le quote dei lavoratori stranieri che possono fare ingresso in Italia per lavorare.

A partire dalle ore **9:00 del 30 gennaio 2023** e fino al **22 marzo 2023** sarà disponibile la sezione dell'applicativo dedicata al Decreto flussi 2022 per la precompilazione dei moduli di domanda.

Il sistema sarà **disponibile con orario 08:00 - 20:00 tutti i giorni della settimana**, sabato e domenica compresi.

Dalle ore **9:00 del 27 marzo 2023** (sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del citato decreto nella Gazzetta Ufficiale), le istanze potranno essere trasmesse con le consuete modalità telematiche, per tutte le tipologie di lavoro subordinato, stagionale e non, previste agli articoli 3, 4 e 6 del citato D.P.C.M. del 29 dicembre 2022.

Tutte le domande potranno essere presentate fino a concorrenza delle quote previste dal citato decreto, o comunque, fino al **31 dicembre 2023**.

Si ricorda la procedura concernente le modalità di accesso al sistema dello Sportello Unico **richiede il possesso di un'identità SPID**, come illustrato con Circolare del Ministero dell'Interno n. 3738 del 4 dicembre 2018.

Durante la fase di compilazione e di inoltro delle domande, sarà fornita assistenza tecnica agli utenti attraverso il servizio di Help Desk, disponibile nei medesimi orari di disponibilità dell'applicativo stesso, raggiungibile tramite un modulo di richiesta di assistenza al link "**Scrivi all'Help Desk**", reperibile sia in home page del portale ALI che in calce ad ogni pagina dei moduli di domanda.

Intanto, il Ministero dell'Interno ha diffuso la **circolare n. 1212 del 24 febbraio 2023** con la quale informa che è stato **semplificato il meccanismo di accesso al portale informatico dedicato (ALI)**.

Ciascun richiedente può presentare una o più domande, **accedendo tramite SPID e selezionando il relativo modello** in relazione alla tipologia di lavoro (es. stagionale, subordinato, ecc.).

**Non è più necessario fare richiesta di profilazione** alla Prefettura e **non c'è più limite massimo** di domande.

Il sistema informatico profila automaticamente soltanto i seguenti operatori:

- le **associazioni o organizzazioni professionali** che hanno stipulato con il Ministero del Lavoro e Politiche Sociali il protocollo d'intesa, di cui all'art. 44, comma 5 del decreto legge 21 giugno 2022 n. 73, convertito dalla legge 4 agosto 2022 n. 122, in ragione della prevista procedura semplificata;
- le associazioni che fruiscono delle **quote riservate** per il lavoro subordinato stagionale nel **settore agricolo**, di cui all'art. 6, punto 4 del decreto flussi 2022, per il rispetto della predetta disposizione;
- gli **enti ai quali è riconosciuto il finanziamento** da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi dell'art. 13 della legge n. 152/2001 e del conseguente D.M. 10 ottobre 2008 n. 193 Tabella D, per i relativi adempimenti periodici.

A tal fine, le Direzioni Nazionali dei **Patronati** e delle **Associazioni o Organizzazioni Professionali** dovranno inviare gli **elenchi degli operatori** da abilitare, con l'indicazione del codice fiscale degli stessi, ai seguenti indirizzi PEC:

- [politicheimmigrazione@pecdici.interno.it](mailto:politicheimmigrazione@pecdici.interno.it);
- [politichemigratorie@pecdici.interno.it](mailto:politichemigratorie@pecdici.interno.it).

LINK:

[Per consultare il testo della circolare n. 1212/2023 clicca qui.](#)

LINK:

[Per prendere visione dell'avviso pubblicato sul Portale servizi del Ministero dell'interno – Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione clicca qui.](#)

## **9. ENTI DEL TERZO SETTORE - Esenzione dall'imposta di bollo anche per gli atti e provvedimenti dei procedimenti arbitrali**

Per gli enti del Terzo settore comprese le società di mutuo soccorso, le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società, **è corretto ricomprendere nel regime di esenzione dall'imposta di bollo anche gli atti e i provvedimenti dei procedimenti arbitrali**.

Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la **risposta a interpello n. 219 del 21 febbraio 2023**, rispondendo ad un quesito con cui si chiedeva se poteva applicarsi anche agli atti relativi al procedimento arbitrale posti in essere da una società di mutuo soccorso le disposizioni di cui all'articolo 82, comma 5, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore - CTS).

Secondo quanto disposto dal **comma 1 dell'articolo 4 del D.Lgs. n. 117/2017**, sono "**Enti del Terzo settore**" le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche

e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore.

L'**articolo 82, comma 5**, dello stesso decreto prevede l'**esenzione dall'imposta di bollo** per gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e **ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti dagli enti, ovvero dagli enti del Terzo settore**, comprese le cooperative sociali ed **escluse le imprese sociali costituite in forma di società**.

L'ampiezza della formulazione utilizzata dal legislatore - conclude l'Agencia - porta a ritenere corretto ricomprenderne nel **regime di esenzione** anche **gli atti e i provvedimenti dei procedimenti arbitrali** per i quali è prevista l'applicazione dell'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 20 della richiamata Tariffa.

LINK:

[Per consultare il testo della risposta a interpello n. 219/2023 clicca qui.](#)

## **10. CONTRIBUTI PER RISTORANTI, BAR, CATERING, PISCINE ED EVENTI - Possibile restituire il contributo a fondo perduto non spettante - Istituiti i codici tributo**

L'articolo 1-ter, comma 2-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ha previsto un contributo a fondo perduto a favore delle imprese operanti nei seguenti settori individuati dai codici ATECO 2007:

- **56.10** - Ristoranti e attività di ristorazione mobile;
- **56.21** - Fornitura di pasti preparati (catering per eventi);
- **56.30** - Bar e altri esercizi simili senza cucina;
- **93.11.2** - Gestione di piscine;
- **96.09.05** - Organizzazione di feste e cerimonie.

I criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi alle imprese, in attuazione dell'articolo 1-ter del D.L. n. 73/2021, convertito dalla L. n. 106/2021 (c.d. "*Decreto Sostegni Bis*"), sono stati definiti con **decreto interministeriale 30 dicembre 2021**, successivamente modificato dal **decreto interministeriale 19 agosto 2022**.

Con il citato Decreto interministeriale del 19 agosto 2022 è stato, inoltre, previsto un nuovo stanziamento di risorse per l'anno 2022, **pari a 40 milioni di euro**, a favore delle imprese operanti in ulteriori settori "in difficoltà", individuati dall'art. 3, comma 2, del decreto- legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2022, n. 25.

Con **Provvedimento del 18 novembre 2022, Prot. n. 423342/2022**, l'Agencia delle Entrate:

- a) ha definito il **contenuto informativo, le modalità e i termini di presentazione dell'istanza** di riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1-ter, comma 2-bis del D.L. n. 73/2021, convertito dalla L. n. 106/2021;
- b) ha approvato il modello "**Istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto per ristoranti, bar e altri settori in difficoltà**", con le relative istruzioni e specifiche tecniche;
- c) ha previsto che **il soggetto che ha percepito il contributo, in tutto o in parte, non spettante può regolarizzare l'indebita percezione, restituendo spontaneamente il contributo ed i relativi interessi**, versando le relative sanzioni mediante applicazione delle riduzioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 17 dicembre 1997, n. 472.

Per consentire la restituzione spontanea del contributo a fondo perduto non spettante, erogato mediante accredito su conto corrente, nonché il versamento dei relativi interessi e sanzioni, tramite il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (c.d. F24 ELIDE), l'Agencia delle entrate, con **risoluzione n. 11/E del 24 febbraio 2023**, ha istituito i seguenti codici tributo: **8155 – 8156 – 8157**.

LINK:

[Per maggiori informazioni sul contributo in questione clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare il testo del provvedimento dell'Agencia delle entrate n. 423342/2022 clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare il testo della risoluzione n. 11/E/2023 clicca qui.](#)

## **11. CREDITO D'IMPOSTA CUOCHI PROFESSIONISTI - Domande dal 27 febbraio al 3 aprile 2023**

**Dalle ore 12:00 del 27 febbraio 2023 e fino alle ore 15:00 del 3 aprile 2023** potranno essere presentate le domande di accesso al contributo, sotto forma di credito d'imposta, previsto dall'articolo 1, comma 117, della L. n. 178/2020 (Legge di bilancio 2021), in favore dei **cuochi professionisti**, di cui al decreto interministeriale 1° luglio 2022.

I termini e le modalità per la presentazione delle domande di accesso al contributo sono state stabilite con il **decreto direttoriale 29 novembre 2022**, del quale è stata data notizia di pubblicazione con un comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 286 del 7 dicembre 2022.

L'ordine temporale di presentazione delle istanze non determina alcun vantaggio né penalizzazione nell'iter di trattamento delle stesse.

Ai fini del completamento della compilazione dell'istanza di accesso alle agevolazioni, al soggetto istante è richiesto il possesso di una posta elettronica certificata (PEC) attiva, condizione obbligatoria per la presentazione dell'istanza.

Le risorse destinate all'attuazione dell'intervento agevolativo, comprensive degli oneri di gestione, sono pari a complessivi **euro 3.000.000,00**, con un limite massimo di spesa pari a **euro 1.000.000,00 per ciascuna delle annualità 2021, 2022 e 2023**.

L'agevolazione è rivolta ai soggetti esercenti l'attività di cuoco professionista presso alberghi e ristoranti, sia come lavoratori dipendenti, sia come lavoratori autonomi in possesso di partita IVA, che abbiano sostenuto, tra la data del 1° gennaio 2021 e la data del 31 dicembre 2022, una o più delle seguenti spese:

- a) acquisto di macchinari di classe energetica elevata, destinati alla conservazione, lavorazione, trasformazione e cottura dei prodotti alimentari;
- b) l'acquisto di strumenti e attrezzature professionali per la ristorazione;
- c) la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale.

L'agevolazione è concessa sotto forma di credito di imposta, nei limiti delle risorse disponibili, ai sensi del regolamento *de minimis* e nella misura massima del **40% del costo delle spese ammissibili sostenute tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022**.

L'agevolazione massima concedibile a ciascun beneficiario non può, comunque, eccedere l'importo di euro 6.000,00.

Le istanze possono essere presentate esclusivamente tramite la procedura informatica accessibile dal sito del Ministero delle imprese e del made in Italy.

LINK:

[Per maggiori informazioni sul contributo in questione, per consultare la normativa di riferimento e procedere all'inoltro della domanda dall'apposita piattaforma clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare le FAQ disponibili clicca qui.](#)

## **12. ELETTRONICA INNOVATIVA (KDT JU 2023) - Fissati i termini e le modalità presentazione delle richieste di agevolazione - Domande dal prossimo 3 maggio**

E' stato pubblicato, sul sito istituzionale del Ministero delle imprese e del made in Italy il **decreto direttoriale 28 febbraio 2023** che definisce i termini e le modalità di presentazione delle richieste di agevolazione nazionale in relazione al **bando europeo KDT JU 2023**.

La **KDT JU (Key Digital Technologies Joint Undertaking)** è una partnership che supporta **ricerca e innovazione** nella progettazione di **componenti elettronici**, nonché la loro produzione e integrazione in sistemi intelligenti.

Le risorse destinate al cofinanziamento dei progetti selezionati nell'ambito del bando KDT 2023 ammontano a **euro 20.000.000,00**, a valere sulle risorse di cui all'art. 7 comma 1 del **D.M. 16 dicembre 2022 n. 186485**, per un **contributo massimo concedibile pari a euro 3.000.000,00** per singolo progetto, secondo quanto stabilito all'art. 7, comma 4 dello stesso Decreto Ministeriale del 16 dicembre 2022 n. 186485, che, ricordiamo, ha attivato gli interventi nell'ambito della misura M4C2 - Investimento 2.2 "Partenariati Horizon Europe" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), finanziato dall'Unione Europea-Next Generation EU, a sostegno dei progetti di ricerca e sviluppo individuati nei bandi emanati dalle partnership europee coinvolte.

La presentazione delle domande di agevolazione delle proposte progettuali nell'ambito del bando transnazionale congiunto 2023 della KDT JU si articola in due fasi distinte:

- a) la presentazione dei **progetti preliminari** (pre-proposal);
- b) la presentazione dei **progetti definitivi** (full-proposal) da parte dei soggetti proponenti che sono stati ammessi a conclusione della prima fase.

I soggetti proponenti devono presentare:

- **entro le ore 17:00 del 3 maggio 2023**, il modulo di richiesta e la **proposta preliminare** predisposta secondo lo schema di cui all'allegato 1, unitamente alla pre-proposal già inviata alla KDT JU ed alla documentazione indicata nell'allegato 2;
- **entro le ore 17:00 del 19 settembre 2023**, il **progetto definitivo**, unitamente alla documentazione elencata all'allegato 2, da parte dei soggetti proponenti la cui proposta preliminare sia stata valutata ammissibile e per i quali sia quindi stata raccomandata la presentazione dei progetti definitivi.

Entrambi i progetto devono essere inviati all'indirizzo di posta elettronica certificata [dgiai.div6@pec.mise.gov.it](mailto:dgiai.div6@pec.mise.gov.it)

LINK:

[Per maggiori informazioni e per consultare la normativa di riferimento e scaricare la modulistica predisposta clicca qui.](#)

### **13. BONUS ASILI NIDO 2023 - Disponibile la procedura informatica per l'invio delle domande - Le indicazioni dall'INPS**

L'INPS, con **messaggio n. 889 del 2 marzo 2023**, ha ufficialmente comunicato che è disponibile la procedura di inserimento delle seguenti domande di agevolazione a sostegno delle famiglie, per l'anno 2023, previste dall'articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232:

- contributo per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati dagli Enti locali;
- contributo per l'utilizzo di forme di supporto presso la propria abitazione in favore di bambini con meno di tre anni affetti da gravi patologie croniche.

Ricordiamo che la **piattaforma INPS per l'invio delle domande del Bonus nido 2023 è stata aperta il 27 febbraio 2023**.

Per l'anno 2023, il *budget* complessivamente disponibile è pari a **564,8 milioni di euro**.

La domanda di contributo per il **pagamento delle rette dell'asilo nido** deve essere presentata dal genitore o dal soggetto affidatario del minore stesso che ne sostiene l'onere e deve recare l'indicazione

delle mensilità relative ai periodi di frequenza scolastica, compresi tra **gennaio e dicembre 2023, fino a un massimo di 11 mensilità**, per le quali si intende ottenere il beneficio.

Gli importi dei contributi variano sulla base dell'ISEE familiare e vengono precisati al punto 3 del messaggio INSP in commento.

La domanda deve essere presentata, corredata con la documentazione indicata nel messaggio INPS, **esclusivamente in via telematica**, attraverso uno dei seguenti canali:

- **portale web dell'Istituto**, utilizzando gli appositi servizi raggiungibili sul sito [www.inps.it](http://www.inps.it), se si è in possesso di SPID di livello 2 o superiore o una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o una Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
- **Istituti di Patronato**, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.

LINK:

[Per consultare il testo del messaggio INPS n. 889/2023 clicca qui.](#)

#### **14. AUTOTRASPORTO - CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI VEICOLI AD ELEVATA SOSTENIBILITA' ECOLOGICA - Domande dal 15 marzo al 28 aprile 2023**

**Dalle ore 10:00 del 15 marzo 2023 al alle ore 16:00 del 28 aprile 2023** si apre la seconda finestra temporale del bando del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile con contributi destinati alle imprese di autotrasporto per l'acquisto di veicoli commerciali ad elevata sostenibilità, previsti con il **decreto direttoriale del 7 aprile 2022**.

Il decreto attua gli stanziamenti previsti dal decreto del 18 novembre 2021, n. 461 (Elevata Sostenibilità), con **risorse complessive pari a 50 milioni di euro** suddivise nel periodo 2022-2026 destinate solamente all'acquisto di automezzi a trazione alternativa ibridi, elettrici, CNG (metano gassoso) e LNG (gas naturale liquefatto).

**Gli incentivi** dipendono dalla tipologia e dalla massa complessiva del veicolo e **vanno da:**

- **un minimo di 4.000 euro** per quelli ibridi di massa complessiva da 3,5 a 7 tonnellate
- **fino a 24.000 euro** per quelli elettrici oltre le 16 tonnellate.

Sono previsti 6 periodi di incentivazione i cui termini temporali e le relative risorse sono le seguenti:

- 1° periodo: dalle ore 10:00 del 1° luglio 2022 alle ore 16:00 del 16 agosto 2022;
- **2° periodo: dalle ore 10:00 del 15 marzo 2023 al alle ore 16:00 del 28 aprile 2023;**
- 3° periodo: dalle ore 10:00 del 1° dicembre 2023 al alle ore 16:00 del 15 gennaio 2024;
- 4° periodo: dalle ore 10:00 del 26 agosto 2024 al alle ore 16:00 del 11 ottobre 2024;
- 5° periodo: dalle ore 10:00 del 5 maggio 2025 al alle ore 16:00 del 20 giugno 2025;
- 6° periodo: dalle ore 10:00 del 12 gennaio 2026 alle ore 16:00 del 20 febbraio 2026.

Il sistema delle domande di ammissione ai benefici si articola in due fasi: una fase di prenotazione sulla sola base del contratto di acquisizione dei beni (che si deve allegare alla domanda) e una fase di rendicontazione relativa all'acquisizione dei beni.

Le domande e l'intera gestione del processo di ammissione ed erogazione del contributo, come per le altre occasioni è gestito dalla RAM S.p.A. - azienda specifica del Ministero delle infrastrutture e mobilità sostenibili.

La domanda dovrà essere presentata solo tramite PEC del richiedente ed indirizzata a: [ram.investimentielevatasostenibilita@legalmail.it](mailto:ram.investimentielevatasostenibilita@legalmail.it).

LINK:

[Per consultare il testo del decreto ministeriale 7 aprile 2022 clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al sito del soggetto gestore RAM clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il modello di domanda di ammissione al contributo clicca qui.](#)

## **15. INNOVATIVE SMEs - SOSTEGNO ALLE PMI INNOVATIVE - Attivati i finanziamenti per il 2023 - Domande entro il prossimo 13 aprile**

L'iniziativa europea **Innovative SMEs** ha l'obiettivo di finanziare le piccole e medie imprese che desiderano collaborare a progetti di ricerca e sviluppo per creare prodotti, processi o servizi innovativi per la commercializzazione.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con il **decreto ministeriale 19 settembre 2022**, ha destinato **7 milioni di euro** al cofinanziamento delle imprese italiane selezionate nel bando "Eurostars 3 CoD 3" nell'ambito dell'iniziativa europea Innovative SMEs al fine di sostenere la competitività, l'innovazione e l'internazionalizzazione delle PMI innovative italiane.

Il **contributo massimo concedibile pari a euro 500.000,00 per singolo progetto**.

▼ Una **quota del 40%** dello stanziamento sarà riservata a imprese localizzate nelle regioni del Mezzogiorno.

Possono beneficiare delle agevolazioni i seguenti soggetti:

- a) le PMI, le PMI Innovative e le Start-up Innovative;
- b) gli Organismi di ricerca, purché sia presente almeno uno dei soggetti di cui al precedente punto a);
- c) le grandi imprese, purché sia presente almeno uno dei soggetti di cui al precedente punto a).

✓ Con **decreto direttoriale del 3 marzo 2023**, è stabilito che la domanda di agevolazioni completa di tutta la documentazione prevista deve essere presentata in via esclusivamente telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata [dgjai.div6@pec.mise.gov.it](mailto:dgjai.div6@pec.mise.gov.it) **entro le ore 14:00 del giorno 13 aprile 2023**, pena l'irricevibilità, sia in relazione al bando europeo che a quello nazionale.

LINK:

[Per maggiori informazioni e per consultare la normativa di riferimento clicca qui.](#)

## **16. BANDO SBEP 2023 - SOSTEGNO ALL'ECONOMIA BLU - Attivati i finanziamenti per il 2023 - Domande entro il prossimo 14 aprile**

**SBEP** (*Sustainable Blue Economy Partnership*) è una partnership europea co-finanziata del programma Horizon Europe che ha lo scopo di sostenere progetti di ricerca e innovazione volti a guidare e supportare la transizione verso un'economia blu resiliente e sostenibile, con particolare riguardo alla tutela dei mari, degli oceani, della biodiversità e dello sfruttamento delle risorse ambientali marine.

L'iniziativa si rivolge a:

- a. imprese che esercitano attività industriali e di trasporto, comprese quelle artigiane;
- b. imprese agro-industriali che svolgono prevalentemente attività industriale;
- c. imprese che esercitano attività ausiliarie in favore delle imprese di cui alle lettere a) e b);
- d. centri di ricerca.

Il **decreto ministeriale del 16 dicembre 2022 n. 186485** destina **16 milioni di euro** in totale al cofinanziamento delle imprese italiane selezionate nei bandi transnazionali congiunti.

Una quota del 40% dello stanziamento sarà riservata a imprese localizzate nelle regioni del Mezzogiorno.

Le imprese e i soggetti interessati che intendono aderire all'iniziativa devono partecipare sia al bando europeo sia al bando nazionale.

Per entrambi i bandi i termini per la partecipazione sono:

- entro **le ore 15:00 del 14 aprile 2023** per la pre proposal
- entro **le ore 15:00 del 13 settembre 2023** per la full proposal.

Con **decreto direttoriale 3 marzo 2023**, sono state stabilite le modalità di inoltro delle domande di partecipazione al bando.

Le domande devono essere presentate esclusivamente in via telematica tramite l'indirizzo di posta elettronica certificata [dgiai.div6@pec.mise.gov.it](mailto:dgiai.div6@pec.mise.gov.it).

LINK:

[Per maggiori informazioni e per consultare la normativa di riferimento clicca qui.](#)

## **17. MUD 2023 - Pubblicazione del decreto entro il 10 marzo - Gli obblighi slittano a luglio**

Il Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica, in una nota pubblicata il 6 marzo scorso sul proprio sito istituzionale, comunica che il decreto della Presidenza del Consiglio che aggiorna la modulistica per il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale **sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale entro il 10 marzo 2023.**

In base all'articolo 6 comma 2-bis della Legge 25 gennaio 1994 n. 70, il termine per la presentazione del modello è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione e quindi **la scadenza di presentazione per il MUD 2023 viene fissata tra il prossimo 4 e il 10 luglio 2023**, in base all'effettivo giorno di divulgazione in Gazzetta Ufficiale (anziché alla normale scadenza del 30 aprile).

LINK:

[Per maggiori dettagli dal comunicato del Ministero dell'ambiente clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al portale ECOCAMERE clicca qui.](#)

## **18. VIA LIBERA AL CODICE DEGLI INCENTIVI**

Il Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2023, ha approvato, con procedura d'urgenza, un disegno di legge di **revisione del sistema degli incentivi alle imprese.**

Il testo delega il Governo ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per la definizione di un quadro organico per l'attivazione del sostegno pubblico attraverso incentivi alle imprese, in modo da razionalizzare e semplificare gli incentivi e ridurre i tempi e i costi delle relative richieste.

Le nuove norme introducono, tra l'altro, i seguenti **principi guida** degli interventi di incentivazione:

- programmazione degli interventi da parte di ciascuna amministrazione e indicazione della loro estensione temporale, anche pluriennale, in modo da assicurare un sostegno tendenzialmente continuativo e adeguato alle finalità stabilite;
- misurabilità dell'impatto nell'ambito economico oggetto degli incentivi, sulla base della valutazione in itinere ed ex post degli effetti ottenuti;
- rafforzamento della coesione sociale, economica e territoriale per uno sviluppo economico armonico ed equilibrato della Nazione, con particolare riferimento alle politiche d'incentivazione della base produttiva del Mezzogiorno;
- valorizzazione del contributo delle donne alla crescita economica e sociale della Nazione.

Gli interventi normativi si svilupperanno in una **duplice direttrice**, dovendo consentire:

- la **"razionalizzazione dell'offerta di incentivi"**, attraverso l'individuazione di un insieme limitato e definito di modelli agevolativi;
- la **"codificazione" delle regole procedurali** concernenti gli interventi di incentivazione alle imprese, che saranno armonizzate e coordinate in un "codice degli incentivi".

Il testo promuove la digitalizzazione e la semplicità delle procedure d'incentivazione e un maggior coordinamento di strumenti già esistenti, come il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) e la piattaforma telematica "*incentivi.gov.it*".

## **19. INPS - Nuova funzionalità per i servizi in modalità proattiva**

Continua l'impegno dell'INPS a innovare per semplificare la vita dei cittadini, accompagnando ciascuno ad ottenere facilmente e velocemente i servizi di interesse.

Grazie al nuovo progetto "**Personalizzazione e proattività**" l'INPS concede a tutti i cittadini la possibilità di **ricevere in modalità proattiva proposte di servizi ritenuti di interesse**, in base alle informazioni che risultano essere già presenti all'interno degli archivi dell'Istituto.

Questi **servizi personalizzati e proattivi**, in particolare, possono essere rilevati, oltre che dagli archivi dell'INPS, anche da una precedente richiesta di servizio o di informazioni, oppure dalla manifestazione di un proprio bisogno da parte del soggetto interessato.

L'INPS ha realizzato questo nuovo progetto "**Personalizzazione e proattività**", nell'ambito del **Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)**, con l'intento di perseguire i seguenti obiettivi:

- **semplificare le interazioni** del cittadino con l'Istituto;
- **definire soluzioni funzionali e tecnologiche** a supporto della comprensione dei bisogni e delle caratteristiche oggettive dei cittadini con lo scopo di proporre **servizi personalizzati e proattivi**.

Le segnalazioni saranno inviate tramite e-mail, SMS, notifica sull'APP IO e un avviso nell'area riservata MyINPS e guideranno l'utente nei vari passaggi successivi.

Per utilizzare questo servizio di proposta proattiva, è necessario farne richiesta e **autorizzare l'Istituto al trattamento dei dati** accedendo all'area MyINPS, all'interno della quale è possibile visualizzare una notifica contenente il link che indirizzerà alla pagina "**Gestione consensi**", dove sarà presente la nuova sezione "**Adesione ai servizi proattivi**".

Dopo aver effettuato l'adesione ai servizi proattivi INPS, sarà comunque possibile **revocare** la propria decisione in qualsiasi momento, semplicemente andando a rimuovere la spunta posizionata all'interno della voce "Acconsento".

## **20. OSHWiki - Enciclopedia gratuita Salute e Sicurezza sul Lavoro - Online la nuova versione dell'applicativo europeo**

E' online la nuova versione di **OSHWiki** una enciclopedia gratuita per la Salute e Sicurezza sul Lavoro.

Creata da **EU-OSHA** (*European Agency for Safety and Health at Work*) nel 2014 con l'obiettivo di promuovere la condivisione di informazioni pertinenti, attendibili e aggiornate su salute e sicurezza sul lavoro, OSHwiki è la prima enciclopedia collaborativa online sul tema.

Si tratta di una piattaforma web che permette ai suoi utenti di poter accedere a una serie di **informazioni in continuo aggiornamento sul fenomeno infortunistico e sulle malattie professionali**.

Sulla piattaforma online gli autori accreditati **possono creare e modificare contenuti secondo un processo vincolante di iscrizione**. Esso prevede il possesso di requisiti specifici, come la comprovata esperienza nel settore e l'appartenenza a un organismo nazionale o internazionale o a un'organizzazione professionale operante nel settore della prevenzione.

Tra gli autori delle voci di OSHwiki sono presenti esperti di numerosi istituti nazionali, come ad esempio **l'INAIL, focal point italiano di Eu-Osha, e di diversi altri enti di ricerca**.

L'ultima versione dell'enciclopedia digitale registra una nuova grafica e un miglioramento della funzionalità di navigazione, che consente all'utente di ottenere le informazioni desiderate con maggiore facilità, soprattutto attraverso la ricerca per tema o per parola chiave.

Un'ulteriore novità importante è rappresentata dall'**integrazione in OSHwiki dell'archivio di Safety Science Monitor**: una rivista scientifica indipendente che si occupa di tutti i temi connessi alla salute e sicurezza lavorativa, dalla prevenzione degli infortuni sul lavoro e su strada allo sviluppo di metodi per contenere e controllare i rischi infortunistici, proponendo l'applicazione di opportune misure di prevenzione.

LINK:

[Per consultare OSHWiki clicca qui.](#)

## **21. SPID - Un futuro tutto ancora da decidere - Si va verso la sua sostituzione con la CIE?**

Dopo emanazione del **decreto del ministero dell'Interno dell' 8 settembre 2022** (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 233 del 5 ottobre 2022), che ha aggiornato le funzionalità per le quali è possibile utilizzare la "CIE", ci si sta indirizzando **verso il "congedo" dello SPID** per lasciare il posto all'impiego esclusivo della **Carta d'Identità Elettronica (CIE)** oppure a un'altra *app* di cui oggi ancora non conosciamo alcun dettaglio. O, almeno, questa è l'ipotesi che circola ormai da qualche mese, resa più concreta a fine dicembre dalle parole di Alessio Butti, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all'Innovazione Tecnologica.

Il sottosegretario ha annunciato di voler promuovere la **migrazione delle identità digitali verso la CIE**, per avere un unico sistema nazionale gestito dallo Stato: «*Dobbiamo cominciare a spegnere lo Spid e a promuovere la carta d'identità elettronica come unica identità digitale, nazionale e gestita dallo Stato*».

Ad oggi, i due strumenti coesistono. Anzi, la **Carta d'Identità Elettronica (CIE)** può essere impiegata come **mezzo di autenticazione** per ottenere le credenziali del Sistema Pubblico di Identità Digitale oppure in qualità di **metodo alternativo** (al pari della Carta Nazionale dei Servizi - CNS) per l'accesso a piattaforme come l'app IO o il Fascicolo Sanitario Elettronico, solo per fare due esempi.

Caratteristica di SPID è proprio la presenza di una serie di **gestori che forniscono le identità digitali** e gestiscono l'autenticazione degli utenti. Oggi sono undici: Aruba, Intesa, InfoCert, Lepida, Namirial, Poste italiane, Sielte, SpidItalia, TeamSystem e Tim.

A decorrere dal 9 febbraio 2022 si è aggiunto un nuovo Identity Provider (Gestore d'Identità digitale) - Etna Hitech S.C.p.A.

I cittadini possono scegliere a chi rivolgersi e, attraverso SPID, usando sempre la stessa password e lo stesso nome utente, accedere con qualsiasi dispositivo ai servizi della Pubblica amministrazione abilitati.

Stando alle più recenti statistiche ufficiali riportate sul sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale, ad oggi, oltre **34 milioni di italiani** sono già in possesso di credenziali SPID.

Le impiegano per l'accesso a più di 12.000 servizi della Pubblica Amministrazione e a circa 150 erogati da realtà private. Solo nel 2022 sono state attivate oltre 6 milioni di nuove identità digitali.

### **I due sistemi, però, non sono sovrapponibili.**

Lo **SPID** garantisce una soglia di sicurezza di **primo e secondo livello**, non sempre del terzo.

Il **primo** consente di accedere ad alcuni servizi online attraverso **un nome utente** e una **password**.

Il **secondo** permette l'accesso con le credenziali SPID di primo livello e la generazione di un codice temporaneo di accesso **OTP** (one time password) **mediante sms o App**.

Il **terzo** livello permette l'accesso con le credenziali SPID e l'utilizzo di ulteriori soluzioni di sicurezza e di eventuali **dispositivi fisici** (es. smart card) che vengono erogati dal gestore dell'identità.

Mentre la **CIE** - documento di identità emesso dal Ministero dell'Interno e prodotto dal Poligrafico e Zecca dello Stato, che necessita di **PIN** (costituito da **8 cifre**) e di **PUK**, nonché di un **lettore apposito** da collegare ai dispositivi - **arriva al terzo livello**, che è quello richiesto dagli standard di sicurezza fissati dall'Europa per l'identità digitale europea che dovrebbe vedere la luce dal 2025.

La CIE **contiene un chip** all'interno del quale sono conservati tutti i dati personali del cittadino ed è a tutti gli effetti una **carta contactless**: è dotata di tecnologia **near field communication (NFC)**, la stessa delle carte di debito e di credito di ultima generazione.

Per questo motivo, molti utenti trovano più comodo preferirle lo SPID: non tutti i cellulari e i tablet sono dotati di un lettore NFC, mentre l'apparecchio per collegare la carta ai PC fissi ha un costo assai limitato.

Se il dispositivo mobile non necessita di tale tecnologia, è possibile acquistare a parte un **lettore di smartcard o NFC**.

La differenza fondamentale tra lo SPID e la CIE è che, pur essendo entrambe identità transfrontaliere, **la CIE è legata all'ottenimento della carta di identità CIE**, per cui, in mancanza della medesima (ad esempio, per quei cittadini che ancora non hanno la carta di identità cartacea scaduta e non possono richiedere la CIE), non è possibile ottenerla e, soprattutto, che la CIE è prevista solo ed esclusivamente per l'accesso, in Italia e all'estero, ai servizi della Pubblica Amministrazione e gestori di servizi pubblici.

**Non ne è previsto né consentito un uso verso privati**, a differenza di quanto avviene per SPID.

Il CAD infatti prevede che la CIE possa essere utilizzata verso privati solo come strumento per l'effettuazione di pagamenti ma non per l'accesso online ai servizi dei medesimi, come invece avviene per SPID.

L'**allargamento delle funzionalità** della Carta d'Identità Elettronica (CIE) è stato pensato dal legislatore per garantire ai titolari della CIE **più servizi**, non solo quelli erogati dalla pubblica amministrazione, ma **anche dai privati**.

La sua sostituzione allo SPID trova le basi proprio in questa nuova funzionalità fino a qualche tempo fa estranea alla CIE.

Già ai tempi di Pisano il Governo aveva tentato di avviare la convergenza, immaginando una procedura unica che avrebbe consentito ai cittadini di ottenere insieme SPID e CIE e riservando all'Innovazione le competenze sulla parte tecnologica. Ma il progetto si arenò per le resistenze del Viminale.

Oggi il nuovo sottosegretario Butti vuole ritentare, con un'idea più drastica: **creare un'unica identità digitale, nazionale e gestita dallo Stato**. Come? Innanzitutto consentendo il rilascio della CIE da remoto in 24 ore a costo zero e poi studiando una migrazione da SPID e CIE attraverso una «transizione negoziata» che coinvolga anche i gestori privati di identità digitali e sia in linea con le regole e gli standard europei. Il come è ancora tutto da definire.

Da tener presente che proprio in questo periodo, in Europa si lavora all'**European digital identity wallet**, alla creazione di un sistema di **identità digitale Europa (e-ID)**.

Nel giugno del 2021 la Commissione ha proposto una bozza di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio "che modifica il regolamento (UE) n. 910/2014 per quanto riguarda l'istituzione di un quadro per un'identità digitale europea".

Il regolamento riveduto è inteso a garantire alle persone e alle imprese l'accesso universale **all'identificazione e all'autenticazione elettroniche sicure e affidabili** mediante un portafoglio digitale personale sul telefono cellulare.

Tra qualche anno (**l'obiettivo è il 2025**) **ogni cittadino dei 27 Stati dell'Unione avrà una App su cui potrà caricare i suoi documenti**: carta di identità, patente, tessera sanitaria, ma anche documenti catastali della casa o titoli di studio.

Un **meccanismo simile a quello del green pass**, che è stato per Bruxelles un imprevisto banco di prova di un progetto più ampio coltivato da tempo.

## **22. CONTRATTI PRELIMINARI DI COMPRAVENDITA - Dal 7 marzo registrazione via web**

**A decorrere dal 7 marzo 2023** è disponibile gratuitamente, nell'area riservata del sito Internet dell'Agenzia delle entrate, un apposito servizio che consente di inviare la **richiesta di registrazione in via telematica dei contratti preliminari di compravendita** direttamente dal proprio PC insieme agli allegati.

Lo ha previsto l'Agenzia delle Entrate che, con **provvedimento del 1° marzo 2023, Prot. n. 56766/2023**, ha approvato, unitamente alle relative istruzioni, i **moduli aggiuntivi C1d D1** del modello "RAP – Registrazione di atto privato", da utilizzare da parte dei contribuenti e degli intermediari per la richiesta di registrazione in via telematica dei contratti preliminari di compravendita.

Si tratta di una procedura web già utilizzabile, a decorrere dal 20 dicembre 2022, per la registrazione dei contratti di comodato e che ora potrà essere utilizzata anche per registrare i contratti preliminari di compravendita.

Il **contratto preliminare** è un accordo tra venditore e compratore che si impegnano reciprocamente a stipulare un successivo e definitivo contratto di compravendita, con il quale avverrà il trasferimento del diritto di proprietà sul bene.

I moduli aggiuntivi approvati con il presente provvedimento sono composti da:

- **quadro C1 "Negozio - Preliminare di vendita"**, nel quale vanno indicate le informazioni relative al contratto preliminare per cui si richiede la registrazione;

- **quadro D1 "Dati degli immobili"**, contenente i dati degli immobili qualora siano oggetto del contratto

Il modello RAP è presentato **esclusivamente in modalità telematica**.

A modello devono essere allegati in un unico file, in formato TIF e/o TIFF e PDF/A (PDF/A-1a o PDF/A-1b), i seguenti documenti:

- copia dell'atto da registrare, sottoscritto dalle parti.
- copia di eventuali documenti allegati all'atto da registrare (ad esempio scritture private, inventari, mappe, planimetrie e disegni).

Una volta inserite le informazioni necessarie, il **sistema calcola in automatico le imposte** (registro e/o bollo) e consente di versarle contestualmente tramite addebito su conto corrente.

La presentazione telematica del modello potrà essere effettuata anche presso gli uffici dell'Agenzia delle entrate da parte dei soggetti non obbligati alla registrazione telematica dei contratti presentando il **modello RAP in formato cartaceo** unitamente all'atto da registrare, sottoscritto dalle parti ed agli eventuali allegati.

Con successivi provvedimenti l'utilizzo del modello RAP sarà progressivamente esteso alla registrazione di tutti gli atti privati.

LINK:

[Per consultare il testo del provvedimento 56766/2023, dei moduli aggiunti del modello RAP e delle istruzioni, clicca qui.](#)

### **23. CONTRASTO DELLE TRUFFE ONLINE CONNESSE AL GIOCO ILLEGALE - Informativa dal Ministero delle imprese e del made in Italy**

Per **contrastare le truffe online connesse al gioco**, il Ministero delle imprese e del made in Italy - Direzione Generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali, in collaborazione con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ha diffuso una precisa informativa sull'**inibizione di siti internet che offrono gioco illegale**, ricordando che, con la conversione in legge (n. 126 del 13 ottobre 2020) dell'**articolo 102, comma 1, del D.L. 14 agosto 2020**, viene regolata l'inibizione dei siti internet che offrono o pubblicizzano prodotti o servizi di gioco secondo modalità non conformi a quelle definite dalle norme vigenti.

Il successivo comma 2 dell'articolo prevede tra l'altro che la **pubblicazione degli ordini e dei provvedimenti sanzionatori** sul sito istituzionale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, abbia valore di notifica a tutti gli effetti.

In sostanza, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che svolge l'attività diretta alla regolazione ed al controllo dell'intero comparto dei giochi, **stila un elenco di siti internet di gioco online considerati pericolosi**.

Pertanto, tutti coloro che forniscono connessioni alla rete internet - al fine di evitare, in caso di controlli, pesanti **sanzioni che vanno da 30.000,00 a 180.000,00 euro** - sono tenuti a visionare costantemente l'elenco completo dei siti di gioco d'azzardo inibiti sulla pagina del sito istituzionale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

LINK:

[Per accedere alla pagina dedicata e visionare l'elenco completo dei giochi d'azzardo inibiti clicca qui.](#)

# Altre notizie in breve

### **1) OPERATORE RADIOAMATORIALE - FISSATE LE MODALITA' PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PARTENTE PER L'ANNO 2023**

Con decreto **direttoriale del 23 febbraio 2023**, la Direzione Generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusioni e postali del Ministero delle imprese e del made in Italy, ha fissato le modalità di espletamento degli **esami per il conseguimento della patente di operatore radioamatoriale per l'anno 2023**.

Dal 2023 le modalità di espletamento dell'esame per il conseguimento della patente di operatore radioamatoriale, di cui all'art. 136 del decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), è costituito da una prova scritta di 50 domande a risposta multipla.

La programmazione temporale di svolgimento degli esami presso le sedi territoriali sarà definita da ciascun ispettorato territoriale e pubblicata nelle rispettive home page, nella sezione del sito istituzionale entro il 30 aprile.

LINK:

[Per maggiori informazioni e per consultare il testo del decreto clicca qui.](#)

### **2) CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ PER IL 2022 PER LE IMPRESE DEL SETTORE ENERGETICO – CHIARIMENTI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

E' stata pubblicata la circolare n. 4/E del 23 febbraio 2023, con la quale l'Agenzia delle entrate fornisce i primi chiarimenti sul contributo di solidarietà straordinario (prelievo una tantum 2023), introdotto dall'articolo 1, commi da 115 a 119 della L. n.197/2022 (Legge di Bilancio 2023), per le imprese che operano nel settore di **produzione e vendita di energia elettrica o gas metano, di estrazione e rivendita di gas naturale, di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi** (soggetti individuati al punto 1.1 della circolare).

L'ambito soggettivo è costituito dai soggetti operanti nel settore energetico che, nel periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 (2022 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare), hanno conseguito ricavi derivanti dalle attività indicate in premessa pari ad almeno il 75% dei ricavi complessivi annui.

LINK:

[Per consultare il testo della circolare n. 4/E/2023 clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento sui contenuti della circolare n. 4/E/2023 clicca qui.](#)

### **3) NUOVO PATENT BOX - I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

E' stata pubblicata la **circolare n. 5/E del 24 febbraio 2023**, con la quale l'Agenzia delle entrate fornisce alcune indicazioni sul regime transitorio per il passaggio dalle vecchie alle nuove disposizioni.

Il documento dell'Agenzia delle Entrate - frutto di una pubblica consultazione con gli operatori del settore - definisce, tra gli altri, i presupposti soggettivi e oggettivi del beneficio agevolativo; i contenuti da indicare all'interno della documentazione da considerare "idonea"; i termini sulla sua efficacia ai fini dell'applicazione dell'esimente sanzionatoria, assicurando maggiore certezza agli operatori del settore.

Pubblicato anche il **provvedimento n. 52642 del 24 febbraio 2023**, che modifica il precedente documento del 15 febbraio 2022, n. 48423, per allinearli all'attuale quadro normativo.

La circolare si articola in **9 capitoli** e tocca i seguenti punti:

- definizioni;
- **nuovo regime patent box**;
- ambito soggettivo: dalle cause di esclusione all'entrata in vigore con regime transitorio;
- ambito oggettivo: dai beni immateriali agevolabili alle spese agevolabili ai fini del meccanismo premiale;
- **calcolo dell'agevolazione**;
- documentazione idonea;
- **efficacia delle documentazione**;
- diritto di interpello;
- risposte a quesiti.

LINK:

[Per consultare il testo della circolare n. 5/E/2023 clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al comunicato stampa dell'Agenzia delle entrate clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare il testo del provvedimento n. 52642/2023 clicca qui.](#)

### **4) TASSO DI ATTUALIZZAZIONE E RIVALUTAZIONE**

A partire **dal 1° marzo 2023** in conformità alla Comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/0 (GUUE n. 14 del 19 gennaio 2008), il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione, ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese, **è pari al 4,06%**.  
Lo ha stabilito il Ministero delle imprese e del made in Italy con il **decreto ministeriale 1° marzo 2023**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 6 marzo 2023.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

#### **5) PICCOLE SOCIETA' COOPERATIVE - AGEVOLAZIONI PER LA CESSIONE GRATUITA D'AZIENDA**

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 1° marzo 2023 il **decreto 17 febbraio 2023** del Ministero dell'Economia e delle Finanze che stabilisce criteri e modalità di accesso ai benefici previsti in favore delle piccole società cooperative.

In particolare il decreto stabilisce che le cessioni d'azienda o di rami di azienda effettuate a titolo gratuito da imprenditori individuali in favore di piccole imprese, costituite in forma di società cooperativa da parte dei lavoratori provenienti dall'azienda medesima, sono esentate dall'imposta sulle successioni e donazioni e non costituiscono realizzo di plusvalenze dell'azienda stessa.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

#### **6) CU/2023 - CERTIFICAZIONE UNICA INPS - DISPONIBILE DAL PROSSIMO 16 MARZO**

L'INPS, in un comunicato stampa, ha reso noto che **a partire dal 16 marzo 2023** sarà disponibile la **Certificazione Unica (CU) 2023**, relativa ai redditi erogati dall'istituto nel 2022.

Gli assistiti potranno scaricare la Certificazione di propria competenza accedendo con le proprie credenziali (SPID, CIE o CNS) al portale istituzionale e selezionando il "Servizio Certificazione unica 2023 (Cittadino)".

In questo modo sarà possibile visualizzare, scaricare e stampare il **modello della CU/2023** da utilizzare per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

Per i pensionati ciò sarà possibile anche dal servizio on-line "Cedolino pensione".

Dalla stessa data, la CU/2023 sarà disponibile anche sull'**App INPS Mobile** per dispositivi Android e Apple iOS, utilizzando le credenziali personali e il servizio "Certificazione Unica".

In alternativa, la Certificazione Unica potrà essere richiesta **tramite patronati, CAF e professionisti abilitati o inviando una pec** all'indirizzo [richiestacertificazioneunica@postacert.inps.gov.it](mailto:richiestacertificazioneunica@postacert.inps.gov.it) allegando una copia del documento di identità del richiedente.

In tal caso, la Certificazione Unica sarà inviata dall'INPS direttamente alla casella di posta elettronica utilizzata per la richiesta.

LINK:

[Per accedere al comunicato INPS clicca qui.](#)

#### **7) DETERMINATA LA POPOLAZIONE LEGALE AL 31 DICEMBRE 2021**

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 3 marzo 2023 – Supplemento Ordinario n. 10, il **Decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2023** con il quale viene dichiarata la popolazione legale della Repubblica in base al censimento permanente della popolazione e delle abitazioni.

Nella tabella allegata viene indicata la popolazione residente in ciascun comune della Repubblica, censita al 31 dicembre 2021.

**Al 31 dicembre 2021, la popolazione risultava di 59.030.133 abitanti, residenti in 7.904 Comuni.**

LINK:

[Per consultare il testo del decreto e della tabella allegata clicca qui.](#)

**RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE**  
**Repubblica italiana**  
***I provvedimenti scelti per voi***  
**(dal 22 Febbraio al 7 Marzo 2023)**

**1) Ministero dell'economia e delle finanze - Decreto 16 febbraio 2023:** Proroga dei termini di trasmissione al Sistema tessera sanitaria dei dati delle spese sanitarie per l'anno 2022. (Gazzetta Ufficiale n. 46 del 23 febbraio 2023).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**2) Decreto-Legge 24 febbraio 2023, n. 13:** Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. (Gazzetta Ufficiale n. 47 del 24 febbraio 2023).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge clicca qui.](#)

**3) Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Decreto 28 dicembre 2022:** Determinazione dei requisiti e delle condizioni per la costituzione dei distretti biologici. (Gazzetta Ufficiale n. 47 del 24 febbraio 2023).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**4) Autorità di regolazione dei trasporti - Delibera 6 dicembre 2022:** Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità di regolazione dei trasporti per l'anno 2023. (Delibera n. 242/2022). (Gazzetta Ufficiale n. 47 del 24 febbraio 2023).

LINK:

[Per scaricare il testo della delibera clicca qui.](#)

**5) Legge 24 febbraio 2023, n. 14:** Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative. (Gazzetta Ufficiale n. 49 del 27 febbraio 2023).

LINK:

[Per scaricare il testo del D.L. n. 198/2022, coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione clicca qui.](#)

**6) Ministero dell'economia e delle finanze - Decreto 17 febbraio 2023:** Criteri e modalità di accesso ai benefici previsti in favore delle piccole società cooperative. (Gazzetta Ufficiale n. 51 del 1° marzo 2023).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**7) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Decreto 29 novembre 2022:** Modifiche al decreto 16 settembre 2022 di assegnazione di contributi ai comuni per gli interventi di demolizione delle opere abusive. (Gazzetta Ufficiale n. 51 del 1° marzo 2023).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**8) Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile - Direttiva 22 dicembre 2022:** Approvazione di uno schema - tipo di regolamento contenente gli elementi fondamentali per la costituzione di Gruppi comunali di volontariato di protezione civile. (Gazzetta Ufficiale n. 53 del 3 marzo 2023).

LINK:

[Per scaricare il testo della direttiva clicca qui.](#)

**9) D.P.R. 20 gennaio 2023:** Determinazione della popolazione legale della Repubblica in base al censimento permanente della popolazione e delle abitazioni. (Gazzetta Ufficiale n. 53 del 3 marzo 2023 - Supplemento Ordinario n. 10).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**10) Legge 3 marzo 2023, n. 17:** Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, recante misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale. (Gazzetta Ufficiale n. 55 del 6 marzo 2023).

LINK:

[Per scaricare il testo del D.L. n. 2/2023, coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione clicca qui.](#)

**11) Decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18:** Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano. (Gazzetta Ufficiale n. 55 del 6 marzo 2023).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**12) Ministero delle imprese e del made in Italy - Circolare 21 febbraio 2023, n. 89327:** Attività di valutazione degli interventi di sostegno alle attività economiche e produttive e rilevazione dati anno 2022 tramite il Registro nazionale degli aiuti di Stato. (Gazzetta Ufficiale n. 5 del 7 marzo 2023).

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare clicca qui.](#)

## **RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE** **Unione europea** ***I provvedimenti scelti per voi*** **(dal 22 Febbraio al 7 Marzo 2023)**

**1) Regolamento delegato (UE) 2023/444 della Commissione del 16 dicembre 2022** che integra la direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio con misure volte ad assicurare un accesso efficace ai servizi di emergenza attraverso le comunicazioni di emergenza dirette al numero unico di emergenza europeo «112». (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 65 del 2 marzo 2023).

LINK:

[Per scaricare il testo del regolamento clicca qui.](#)

**Se vuoi rimanere quotidianamente aggiornato sui provvedimenti normativi e su tutte le altre notizie e novità sei invitato a seguirci sul nostro canale TELEGRAM ([t.me/tuttocamere](https://t.me/tuttocamere))**